



COMUNE DI GENOVA

172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-77 del 25/03/2015

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015, ART. 1, COMMI 611 E 612.

AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEGLI STATUTI DI "SVILUPPO GENOVA" , "AMT" E "SOCIETA' PER CORNIGLIANO."

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 5 in data 30.03.2015.

Su proposta del Sindaco dott. Marco Doria e dell'Assessore alle Partecipazioni, dott. Francesco Miceli;

Premesso che:

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 contiene la disciplina del "*Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali*" e stabilisce che "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*";

Dato atto che:

- i soggetti attivi, chiaramente individuati dalla norma, sono le pubbliche amministrazioni "locali";
- gli organi dei Comuni su cui incombe l'adempimento sono i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza;
- i soggetti incisi sono invece le società e le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente;

Considerato che l'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate e che detto piano deve essere redatto anche tenendo conto dei seguenti criteri, elencati nell'art. 1, comma 611, della Legge di Stabilità 2015:

- a) eliminazione delle società non indispensabili;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare;

- d) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Dato altresì atto che il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica e deve evidenziare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Ricordato che i tempi di operatività, indicati nei commi 611 e 612, sono:

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete al sindaco;
- entro 31 dicembre 2015 il termine entro il quale deve essere conseguito il risultato della riduzione;
- entro il 31 marzo del 2016 redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti al 15 marzo 2016.

Dato atto che:

- il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva;
- la pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

Dato altresì atto che il comma 613 prevede che *“le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Rilevato che il comma 614 estende alle operazioni di attuazione del piano operativo di razionalizzazione le disposizioni dell'art. 1 comma da 563 a 568 ter che trattano:

- i commi da 563 a 568, la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica;
- il comma 568 bis, alcune specificità di esenzione tributaria delle operazioni di cessione di partecipazione o di liquidazione di società a partecipazione pubblica, che quindi si applicano a tutti gli atti di esecuzione del piano;
- il comma 568 ter, alcune specificità del personale delle società a partecipazione pubblica e precisamente: *“Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.”*

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 la locuzione "società non indispensabili" deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato". Infatti secondo l'art. 3 comma 27 citato, gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso.

Dato atto che la Civica Amministrazione ha nel tempo effettuato la ricognizione delle Società che possono essere mantenute ai sensi di quanto disposto dall'articolo sopra citato adottando le delibere di seguito richiamate:

Consiglio comunale n 41/2010
Consiglio comunale n. 49/2010
Consiglio comunale n. 116/2010
Consiglio comunale n. 80/2011
Consiglio comunale n. 75/2013
Consiglio comunale n. 32/2013
Consiglio comunale n. 81/2013
Giunta comunale n. 345/2013
Consiglio comunale n. 26/2014
Consiglio comunale n. 65/2014

Ritenuto pertanto di confermare il mantenimento delle partecipazioni dirette nelle seguenti società, per i motivi esplicitati nelle deliberazioni di Consiglio Comunale sopra indicate che si intendono integralmente richiamati :

- Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale
- Azienda Mobilità e Trasporti
- Azienda Servizi Funebri
- Aster - Azienda servizi Territoriali
- Bagni Marina genovese
- Banca Popolare Etica - Soc. Coop. Per Azioni
- Farmacie Genovesi
- Fiera di Genova
- Finanziaria Ligure Per Lo Sviluppo Economico - Fi.L.S.E. S.P.A.
- Finanziaria Sviluppo Utilities Srl
- Genova Parcheggi S.P.A
- Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E.
- Job Centre Societa' A Responsabilita' Limitata
- Liguria Digitale S.c.p.a
- Porto Antico Di Genova Spa
- Societa' Per Cornigliano S.P.A.
- Societa' Per Il Patrimonio Immobiliare - S.P.Im. S.P.A.
- Sviluppo Genova S.P.A.

Ritenuto altresì di proporre l'approvazione del piano di razionalizzazione delle società del Comune di Genova, redatto in ottemperanza alle citate disposizioni normative, allegato alla presente delibera a costituirne parte integrante (allegato A) , che prevede le seguenti operazioni di riordino;

Control-lante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
Comune di Genova	AMIU S.p.A.	93,94% 6,06% in azioni proprie in portafoglio	Ingresso di un partner industriale in AMIU S.p.A tramite operazioni di aggregazione societaria, anche infragruppo che assicurino l'unitarietà gestionale del ciclo i dei rifiuti nella società. Legge 190/2014 art. 1, comma 609, lettera b.	31/12/2015	
Comune di Genova	SGM Società consortile per azioni	10%	Conferimento della quota di partecipazione in SPIM S.p.A da effettuarsi ai sensi art. 2343 ter, secondo comma, c.c.	31/12/2015	–
Comune di Genova	S.T.L. S.c.r.l	17,95%	Diniego alla proroga della durata oltre il 31/12/2015	31/12/2015	Quota capitale: € 5.137 Quota annuale: € 16.060 su base annua
Comune di Genova	Stazioni Marittime	5%	Recesso” ex lege”. Art. 1, comma 569, legge 147/2013	La liquidazione della quota è condizionata dall'esito del ricorso al Tar promosso da Stazioni Marittime.	Valore della quota stimata a patrimonio netto in circa 1,1 milione di Euro. Patrimonio netto al 31/12/2013: 22.109.431 Euro
Comune di Genova	Ri.Genova srl	74,71%	Estinzione della società tramite scissione totale. Società beneficiarie della scissione della parte di attivo/passivo patrimoniale attribuibile alla partecipazione del Comune di Genova saranno SPIM S.p.A/Tono srl/IRE S.p.A.. Artt. 2506 e segg c.c.	Progetto di scissione entro 31/10/2015 Deliberazione entro 31/12/2015 Atto di scissione entro 30/06/2016	Compensi organi sociali e costi direttamente connessi all'esistenza della società (imposte e assicurazioni): Euro 41.500
Comune di Genova	Tunnel srl	50% - 100%(dopo fuoriuscita autorità portuale)	Accoglimento offerta di acquisto in prelazione della quota di partecipazione di Autorità Portuale al valore di patrimonio netto dell'ultimo bilancio chiuso (500 Euro in riferimento al bilancio 2013) . Incorporazione della società in altra società del gruppo Comune o, se non fiscalmente oneroso, interiorizzazione del “progetto” nell'Ente stesso.	Costituzione 100% capitale in capo al Comune di Genova entro 30/06/2015 Cancellazione società per incorporazione o interiorizzazione nell'Ente del ramo di azienda 31/12/2015	Compensi organi sociali e costi direttamente connessi all'esistenza della società: circa Euro 45.000
Comune di Genova	Themis srl	69,93%	Proposta di liquidazione volontaria della società. Attivazione mobilità interaziendale per i tre dipendenti. (Assunzione in Fondazione Fulgis)	Deliberazione di liquidazione volontaria: entro 30/06/2015 Chiusura liquidazione: 31/12/2015 Cancellazione della società: 31/03/2016	Costi amministrativi legati alla struttura societaria stimati in circa 100.000 Euro

Control-lante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
SPIM S.p.a	San Bartolomeo srl	55%	Avvio liquidazione volontaria della società. Completamento attività di vendita immobili	Chiusura liquidazione: 2017	Valore residuale dalla procedura di liquidazione. La società ha generato consistenti utili.
SPIM S.p.a	SVi in liquidazione	100%	Si conferma la necessità di addivenire ad una rapida chiusura della liquidazione, una volta risolto il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate	In pendenza di giudizio	La società è inattiva e non genera costi
Genova Parcheggi	Genova Car Sharing	100%	Alienazione totale della partecipazione e affidamento del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con clausola sociale a garanzia del livello occupazionale.	Alienazione della partecipazione entro il 30/06/2016	€ 120.000 su base annua
Amt S.p.A	Amt Progetti	100%	Liquidazione e scioglimento della società	Entro il 31/12/2015	La società è inattiva e non genera costi
AMIU S.p.A	Ecolegno	51%	Offerta partecipazione in prelazione al socio della quota sociale o messa in liquidazione della società	Entro il 31/12/2015	Valore quota: stima secondo patrimonio netto al 31/12/2013 Euro 136.910
AMIU S.p.A	Quattroerre in liquidazione	51%	Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	31/12/2015	€ 14.951,00 per compensi agli organi di controllo e revisione + € 26.000,00 per compenso Liquidatore
AMIU S.p.A	Cerjac in liquidazione	49%	La società è stata posta in liquidazione nel 2014 Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	31/12/2015	€ 3.640,00 per compensi agli organi di controllo e revisione
AMIU S.p.A	Isab	100%	Liquidazione e scioglimento anticipato della società	Delibera di liquidazione volontaria entro 30/06/2015 Chiusura liquidazione entro 31/03/2016	€ 1.500,00 medi annui di contributi in c/esercizio da parte di AMIU
AMIU S.p.A	Refri	10%	Vendita della quota sociale	Entro il 31.12.2015	Stima valore a patrimonio netto 31/12/2013: Euro 43.700
AMIU S.p.A	Liguariambiente	46,50%	Società in liquidazione dal 2008 Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	N.D.	N.D.

Ritenuto di formulare, per le società **Fiera di Genova S.p.A** e **Porto Antico S.p.A**, non interessate da interventi di razionalizzazione nel succitato piano, ma caratterizzate dallo svolgimento di attività similari sul water front cittadino, lo specifico indirizzo affinché sviluppino sinergie operative propedeutiche ad un'ipotesi di aggregazione societaria da valutarsi, da parte degli azionisti pubblici, in relazione alle criticità/opportunità offerte dal progetto aggregativo.

Ritenuto inoltre evidenziare che il piano di razionalizzazione, nell'apposita scheda, illustra le motivazioni per cui si dispone il mantenimento delle società **TONO srl** e **Nuova Foce srl** (entrambe 100% SPIM S.p.A), pur rispondendo le stesse ai requisiti di cui all' art. 1, comma 611, lettera b) , legge 190/2014;

Atteso che per quanto riguarda **Finanziaria Sviluppo Utilities srl**, eventuali soluzioni di razionalizzazione dovranno essere concordate con il Comune di Torino, in virtù del controllo paritetico sulla partecipazione;

Dato atto che il piano di razionalizzazione definisce anche gli indirizzi in merito al criterio di affidamento del servizio e le linee guida del contratto di servizio del "car sharing" da aggiudicarsi contestualmente all'alienazione totale della società car sharing srl;

Valutata inoltre l'opportunità, in sede di predisposizione del piano operativo di razionalizzazione, di procedere ad alcune modifiche statutarie necessarie ad adeguamenti normativi o finalizzate all'ampliamento dell'operatività o alla ridefinizione delle funzionalità organizzative di alcune società.

Ritenuto opportuno procedere alle seguenti variazioni statutarie

SVILUPPO GENOVA:

modifica dell'oggetto sociale con integrazione dell'art. 4 dello statuto al fine di ampliare l'operatività della società, estendendo l'ambito territoriale oltre i confini della provincia di Genova ed inserendo la "gestione immobiliare strategica" come da richiesta della società con nota prot. n. 386 del 10 marzo 2015;

AMT:

introduzione della possibilità di avvalersi della revisione contabile esterna anche attraverso società di revisione;

SOCIETA' PER CORNIGLIANO:

adeguamento dello statuto per le nomine e designazioni dei componenti gli organi di amministrazione e controllo alle norme che regolano la parità di genere nell'accesso a tali cariche.

Visto l'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente, gli articoli per i quali è stata proposta la modifica, redatto testo a fronte per consentirne il confronto con le disposizioni precedenti.

Valutato opportuno autorizzare:

- per Sviluppo Genova l'ampliamento dell'oggetto sociale così come proposto dagli amministratori in quanto consente da un lato, di aumentare le potenzialità dell'azienda favorendo lo svolgimento di ulteriori attività complementari a quelle già svolte, e dall'altro garantisce alla città, attraverso operazioni di acquisto e valorizzazione di complessi immobiliari, lo sviluppo di aree situate nel Comune di Genova;

- per AMT l'introduzione della possibilità di avvalersi della revisione contabile esterna anche attraverso società di revisione, al fine di ottenere un ulteriore giudizio sul complesso sistema informativo aziendale;
- per SOCIETA' PER CORNIGLIANO l'adeguamento alle norme che regolano la parità di genere nell'accesso alle cariche sociali.

Ritenuto altresì, che le modifiche proposte siano coerenti con gli indirizzi espressi dalla Civica Amministrazione.

Ritenuto pertanto opportuno conferire al Sindaco o suo delegato, il mandato ad approvare nelle Assemblee Straordinarie delle società, all'uopo convocate, le modifiche necessarie a consentire l'adozione dei nuovi testi di statuto sociale al fine di dare piena attuazione a quanto sopra illustrato.

Considerato che per le informazioni di dettaglio relative alle società e partecipazioni del Comune di Genova si rimanda ai documenti consultabili sul sito istituzionale del Comune di Genova all'indirizzo web: <http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente/enticontrollati>, dove sono disponibili, per ciascuna società, i documenti di bilancio relativi all'ultimo esercizio chiuso e i report gestionali elaborati dalla Direzione Partecipate.

Visti:

il DECRETO LEGISLATIVO n° 267/2000;
la LEGGE FINANZIARIA 2008 del 24/12/2007 n° 244;
la LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147;
la LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il provvedimento del Sindaco, assunto in data 30/03/2015 ai sensi dell'art. 1, comma 611, legge190/2014;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- 2) di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune di Genova allegato, con la lettera "A", al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) di approvare espressamente la modalità di affidamento del servizio di car sharing e le linee guida del contratto di servizio contenute nel piano stesso nonché la relazione per

l'affidamento del servizio car sharing, redatta ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 179/2012, che in Allegato C, si richiama a far parte integrante del presente provvedimento.

- 4) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) a partecipare alle Assemblee Ordinarie e/o Straordinarie all'uopo convocate al fine di deliberare tutte le procedure e/o le operazioni necessarie alla realizzazione del piano operativo di razionalizzazione di cui al precedente punto nonché tutti gli adempimenti a quest'ultimo connessi.
- 5) di dare mandato alla Direzione Partecipare di richiedere all'advisor KPMG l'aggiornamento della valutazione di AMIU S.p.A e il successivo supporto tecnico giuridico per il perfezionamento dell'operazione aggregativa.
- 6) di dare mandato alla Giunta Comunale per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con il presente atto.
- 7) di demandare alle Direzioni competenti ed agli organi di amministrazione e controllo delle singole società, ognuno nei rispettivi ambiti di competenza, la cura di tutti gli adempimenti conseguenti a quanto previsto nel presente provvedimento al fine di completare le operazioni previste dal piano /nei tempi attesi.
- 8) di dare mandato agli Amministratori di Fiera di Genova S.p.A e Porto Antico S.p.A a sviluppare sinergie operative propedeutiche anche ad un'ipotesi di integrazione societaria da valutarsi in relazione alle criticità/opportunità offerte dal progetto aggregativo.
- 9) di approvare le seguenti modifiche statutarie:
 - art. 4 dello Statuto della Società "Sviluppo Genova",
 - art. 23 dello Statuto della Società AMT
 - artt. 16 e 21 dello Statuto della Società per Cornigliano,

il cui testo a fronte si allega, con la lettera "B" come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento al fine di sottoporlo all'approvazione delle Assemblee straordinarie all'uopo convocate.

- 10) di autorizzare il Sindaco (o un suo delegato) a partecipare alle predette Assemblee straordinarie, con facoltà di approvare i nuovi testi di statuto, eventualmente apportando le modifiche accessorie di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di dibattito assembleare.
- 11) di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
- 12) di pubblicare il piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune di Genova (ALLEGATO A) sul sito istituzionale nonché la relazione di cui al punto 3).
- 13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 172 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-77 DEL 25/03/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015, ART. 1, COMMI 611 E 612.
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEGLI STATUTI DI "SVILUPPO GENOVA", "AMT" E "SOCIETA' PER CORNIGLIANO."**

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A -Piano di Razionalizzazione

Allegato B - Modifiche degli statuti delle società Sviluppo Genova, Amt S.p.A. Società per Cornigliano:

Allegato C- Relazione per l'affidamento del servizio car sharing redatta ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L 179/2012

Il Dirigente
[Dr.ssa Lidia Bocca]



COMUNE DI GENOVA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL COMUNE DI GENOVA



- I. **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
- II. **LE SOCIETA' E LE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GENOVA**
- III. **LE PROPOSTE DI RIORDINO SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE DI STABILITA'**
- IV. **PIANO OPERATIVO E TEMPI DI ATTUAZIONE**

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015, ART. 1, COMMI 611 E 612.
- IL NUOVO PERIMETRO DELLE PARTECIPAZIONI SECONDO L'ART.1, COMMA 611, DELLA LEGGE DI STABILITÀ
- IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE SECONDO L'ART. 1, COMMA 612, DELLA LEGGE DI STABILITÀ
- IL CONTENUTO DEL PIANO
- GLI INCENTIVI VOLTI AD INCORAGGIARE IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
- L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

Le nuove disposizioni della legge di stabilità 2015, art. 1 commi 611 e 612.

I commi 611 e 612 della legge di stabilità per il 2015 disciplinano i criteri informativi e i modi attraverso i quali gli enti locali sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie, sul fondamento del quadro ordinamentale vigente e d'indicazioni specifiche. Le indicazioni specifiche attengono a un utilizzo ancora più rigoroso dello strumento societario e al procedimento che gli enti dovranno seguire.

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La norma fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali.

Pertanto il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 della legge per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.

Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

I soggetti attivi sono stati chiaramente individuati dalla norma e sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni "locali"; rimangono fuori tutte le amministrazioni centrali dello stato e del "parastato". Inoltre la norma precisa gli organi di tali amministrazioni cui incombe l'adempimento e nel caso degli enti locali si fa riferimento ai sindaci agli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i quali devono definire ed approvare, un piano operativo di razionalizzazione

I soggetti incisi sono invece le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3 comma 27 LF 2008 il perimetro dell'indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo – la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell'intero capitale sociale. La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni. e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la "*vis expansiva*" di alcune pronunce della Corte dei Conti, che interpretavano discipline sulle società, possono ritenere che esse siano ricomprese.

Il perimetro delle Partecipazioni secondo l'art.1, comma 611, della legge di stabilità.

Già prima dell'approvazione della legge di stabilità per il 2015, il perimetro delle proprie partecipazioni avrebbe dovuto essere disegnato dagli enti secondo un principio di stretta "legalità", secondo i dettami specifici della norma, in base alle quali non sono considerate conformi ai disposti normativi tutte le società:

- che sviluppano attività commerciali, per il mercato (art. 112 del TUEL; art 3, c. 27, della l. 244/2007; quadro europeo), che si collocano pertanto al di fuori delle competenze degli enti locali;
- che, salvo eccezioni normative, non sono totalmente pubbliche e in house (art. 13 del d.l. 223/2006, per le società che producono beni o servizi strumentali; art. 113 bis del Tuel in assenza di normativa regionale, per le società che producono servizi pubblici locali non a rilevanza economica; art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012, quadro europeo, per le società che producono servizi pubblici locali a rilevanza economica);
- che sviluppano attività strumentali (o, si potrebbe forse ritenere, servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) e per le quali non se ne sia dimostrata la <<stretta necessità>> (l. n. 244/2007; quadro europeo);
- che producono servizi pubblici locali a rilevanza economica, in particolare per quelli non a rete, e per i quali si sia proceduto ad un affidamento diretto senza che si sia dimostrata la difficoltà di una concorrenza nel mercato e per il mercato e dunque la conformità con il quadro europeo (d.l. n. 179, cit.; quadro europeo).

Il piano operativo di razionalizzazione

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società non indispensabili: la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato". Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- d) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Il contenuto del piano

Il contenuto del piano operativo dovrà comprendere una specifica Relazione tecnica ed evidenziare:

- i. le società coinvolte;
- ii. i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- iii. le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- iv. il dettaglio dei risparmi da conseguire.

I tempi di operatività sono:

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso del Comune di Genova al Sindaco;
- entro 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il 31 marzo del 2016 redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

Gli incentivi volti ad incoraggiare il processo di razionalizzazione

Il comma 613 tiene a precisare che le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipate per effetto di disposizione di legge:

- a) sono disciplinate unicamente dal codice civile rafforzando, quindi la rilevanza della disciplina codicistica che in materia di società pubbliche non viene derogata neppure in questo caso e fatto salvo alcune particolarità di cui in appresso;
- b) afferiscano unicamente il rapporto societario e quindi essendo disciplinate dal codice civile non necessitano di abrogazione o modifica delle norme originarie in forza delle quali si era costituita o acquisita la partecipazione.

Il comma 614 estende alle operazioni di attuazione del piano operativo di razionalizzazione le disposizioni dell'art. 1 comma da 563 a 568 ter che trattano:

- i commi da 563 a 568, la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica;
- il comma 568 bis, alcune specificità di esenzione tributaria delle operazioni di cessione di partecipazione o di liquidazione di società a partecipazione pubblica, che quindi si applicano a tutti gli atti di esecuzione del piano e precisamente:
 - a) “” allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi”;
 - b) “all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. “

L'organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

L'art. 1 commi 609-611 sulla legge di stabilità 2015 porta una seconda sezione che riguarda la organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e modifica l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito con modifiche nella Legge 148/2011¹[6].

Si ricorda, per inciso, che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete è caratterizzata da due principali peculiarità: da un lato il perimetro territoriale in cui viene esercitato il servizio è quello dell'ambito che ha dimensione sovra comunale e solitamente provinciale o regionale e dall'altro lato la presenza di un'autorità o ente di ambito che assomma in se le funzioni del "regolatore", sottraendole ai singoli comuni che compongono l'ambito. La identificazione di ambiti sovra comunali rappresenta una risposta in termini di economie di scale e di ottimo tecnico dimensionale che non potevano essere raggiunti in servizi svolti su scala mono comunale. Ed i servizi a rete sono quelli caratterizzati da importanti investimenti in reti o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all'utenza, diviene elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti.

1. La prima novità introdotta dalla legge di stabilità e contenuta nel comma 609 punto a) riguarda la partecipazione obbligatoria agli enti di ambito ed in caso di inerzia, decorso il 1 marzo 2015 ovvero entro 60 giorni dalla istituzione o designazione dell'ente di governo, interviene il Presidente della Regione come sostituto ad acta previa diffida ad adempiere entro trenta giorni.
2. La seconda novità riguarda l'adozione della relazione prescritta dall'art. 34 comma 20 del d.l.179/2012 conv. in legge 221/2012:
 - che deve essere redatta dall'autorità o ente di governo (in ciò confermando il precedente orientamento);
 - che le deliberazioni dell'ente di governo di adozione della relazione sono valide quando assunte dai competenti organi dello stesso senza necessità di ulteriori deliberazioni preventive o successive degli organi degli enti partecipanti all'organo di governo;
3. La terza novità riguarda il contenuto delle relazione che si discosta, almeno nominalmente da quanto prescritto dall'art. 34 comma 20 su menzionato e prescrive che tale relazione illustrativa:
 - i. dia conto dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento;
 - ii. dia motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
 - iii. contenga un piano economico – finanziario:
 - al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari al soggetto affidatario;
 - che a sua volta contenga le proiezioni, per il periodo di durata dell'affidamento dei costi e dei ricavi, degli investimenti e relativi finanziamenti;e nel caso in cui la forma di gestione sia in House providing, contenga:
 - ✓ l'assetto economico – patrimoniale della società;
 - ✓ il capitale proprio investito;
 - ✓ l'ammontare dell'indebitamento
 - ✓ e sia da aggiornare ogni triennio;
 - ✓ il piano economico finanziario dovrà essere asseverato da: (i) un istituto di credito o (ii) intermediario finanziario di cui all'art. 106 del TULB (d.lgs 385/1993), o (iii) società di revisione.

4. La quarta novità riguarda l'obbligo per gli enti locali affidanti in house di:
 - a. accantonare, contestualmente all'affidamento e successivamente per ogni triennio (di durata del piano economico finanziario) nel proprio bilancio pro quota una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto nel triennio;
 - b. a consolidare il proprio bilancio (consuntivo) con quello del soggetto affidatario in house e con ciò integrando, con valenza di interpretazione estensiva, quanto disposto in tema di consolidamento dei conti come previsto dall'art. 147 quater del Tuel (d.lgs 267/2000).

5. La quinta novità riguarda la disciplina del subentro di un altro soggetto all'originario concessionario e ciò anche per effetto di operazioni societarie effettuate con operazioni trasparenti comprese fusioni o acquisizioni (di aziende). Tale disciplina prevede:
 - il principio della prosecuzione, senza soluzione di continuità nella gestione del servizio fino alle scadenze stabilite e con ciò riaffermando che la procedura trasparente attraverso la quale si determina un sub ingresso di un diverso soggetto concessionario (ovvero socio privato del soggetto gestore) non inficia la legittima prosecuzione del servizio ;
 - la possibilità che, anche su istanza del subentrante, si accerti (o riaccerti) la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico- finanziario al fine di procedere:
 - all'aggiornamento del termine di scadenza nel senso che sarà possibile stabilire un allungamento della scadenza per motivi connessi al riequilibrio economico finanziario della gestione del servizio a rete o dei servizi, atteso che il legislatore utilizza il plurale;
 - che l'allungamento del termine di durata di una o più concessioni risponde al principio del riequilibrio del sinallagma contrattuale tipico delle concessioni giacché lo stesso legislatore richiama espressamente l'art. 143 comma 8 del d.lgs 163/2006;
 - che la verifica per il riaccertamento compete all'Autorità di regolazione.

6. La sesta novità riguarda la riscrittura della disciplina dei finanziamenti con fondi europei che ordinariamente sono assegnati agli enti di governo o direttamente ai soggetti gestori; ora vengono preferiti i soggetti gestori selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica

7. La settima novità riguarda la esclusione dal patto di stabilità dei proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione in borsa, di partecipazioni in società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica allorché utilizzati per spese in conto capitale. Il legislatore identifica anche i codice SIOPE in relazione a tali entrate e precisamente: E4121 relativo alle alienazioni di partecipazioni in imprese di pubblici servizi e E4122 relativo alla alienazioni di partecipazioni in altre imprese.


Da ultimo all'art. 3 bis del d.l. 138/2011 convertito nella L. 148/2011 viene aggiunto il comma 6 bis che estende le disposizioni dell'articolo in commento anche al settore rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'Autorità indipendente.

LE SOCIETA' E LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA




COMUNE DI GENOVA

Società Controllate



Società Collegate



Altre partecipazioni



Si segnala che:
 ** società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%
 *** partecipazione paritetica Comune di Genova-Comune di Torino
 **** la società è in liquidazione
 □ era stata deliberata la dismissione - gara andata deserta
 \$ la partecipazione non risulta ancora in Camera di Commercio

Le società interessate dal piano di riordino

La dismissione delle micropartecipazioni e delle partecipazioni che non hanno

dipendenti: Ri.Genova srl e Tunnel srl.

Liquidazione di Themis srl.


1. **IL Gruppo SPIM:** mantenimento delle indirette Tono srl e Nuova Foce srl. Incorporazione della quota scissa di Ri.genova e conferimento della partecipazione in SGM (10%) da parte del Comune. Liquidazione volontaria di San Bartolomeo srl.
2. **Genova Parcheggi S.p.A:** alienazione della società car sharing srl
3. **IL Gruppo AMT:** liquidazione AMT progetti
4. **IL GRUPPO AMIU:** avvio della ricerca di partnership industriale e razionalizzazione delle partecipazioni indirette.

1. Le società interessate dal piano di riordino.

Situazione al 31.12.2014



Società interessate da piano di riordino



La dismissione delle micropartecipazioni non significative .

La rivisitazione del sistema delle micropartecipazioni è necessaria al fine di individuare quelle partecipazioni con quote risibili, troppo piccole per essere considerate strategiche, in cui l'ente non svolge un ruolo rilevante e propulsivo e da cui non ne deriva alcuna utilità in termini di accessibilità preferenziata a servizi e/o prestazioni. La sostanziale inutilità di una partecipazione meramente simbolica, che impedisce ogni possibile forma di controllo analogo sull'operato della società pubblica, è stata affermata anche dalla Corte dei Conti che afferma che detto tipo di partecipazione *“appare in contrasto con il requisito di stretta necessità ed inerenza della partecipazione con gli scopi istituzionali dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 3 commi 27 a 33 della legge 27 dicembre 2007, n.244.”*


La razionalizzazione del sistema delle micropartecipazioni dovrà interessare le seguenti quote partecipative secondo le modalità meglio definite nel piano operativo :

Partecipazione	Quota del Comune di Genova	
Marina Fiera di Genova	18,90%	Si dà atto che a far data dal 2015 decorre l'incorporazione per fusione in Fiera di Genova S.p.A
Società Gestione Mercato Società consortile per azioni	10%	La quota di partecipazione dell'Ente verrà conferita in SPIM S.p.A che già detiene direttamente il 25% di SGM
Sistema Turistico Locale del genovesato Società consortile a responsabilità limitata	17,95%	La società ha durata fino al 31/12/2015. Si dà indirizzo al diniego della proroga in sede assembleare.
Stazioni Marittime	5%	Si conferma il percorso di alienazione della quota partecipativa avviato nel 2010 e il successivo recesso ex legge dichiarato ai sensi dell'art. 1 comma 569 legge di stabilità 2014

Le partecipazioni dirette che non hanno dipendenti :

Ri. Genova SRL: scissione totale dell'azienda.

Ri.Genova SRL è società di scopo partecipata per il 74,71% dal Comune di Genova e per il 25,29% da I.R.E S.p.A società regionale controllata da F.I.L.S.E. La società svolge prevalentemente attività di promozione e attuazione di interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio ambientale nel centro storico cittadino. Per le proprie attività si avvale, su base convenzionale, del personale di I.R.E S.p.A.




Si prevede l'avvio di un'operazione di scissione totale dell'azienda finalizzata al trasferimento degli asset patrimoniali di Ri.Genova ai soci mediante cambio delle azioni di quest'ultima con quote delle società "beneficarie". La scissione, ai sensi degli articoli da 2506 a 2506 quater c.c., è un'operazione di carattere straordinario, concettualmente opposta alla fusione ma sostanzialmente analoga per quanto riguarda il procedimento e i profili fiscali, mediante la quale una società, definita scissa, estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, trasferisce ad una società preesistente o di nuova costituzione, definita beneficiaria, . Nella scissione totale le società beneficiarie succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società scissa, ciascuna per la parte corrispondente alla quota di patrimonio loro trasferita. . Società beneficiarie per la quota di patrimonio attribuibile al Comune di Genova saranno SPIM S.p.A/Tono srl/IreS.p.A

Con la scissione totale la società scissa al termine dell'operazione cesserà la propria esistenza. In futuro il ruolo di supporto tecnico al Comune e alle partecipate comunali per le iniziative di edilizia sociale e di recupero urbano, oggi svolto da Rigenova, potrà essere svolto da IRE, anche nel quadro di appositi patti parasociali tra i soci, mentre il ruolo di operatore immobiliare e investitore nella promozione dell'edilizia sociale e del recupero urbano, anch'essa ad oggi svolto da Ri.Genova, potrà essere svolto da SPIM.

TUNNEL srl: costituzione in capo all'Ente del 100% della partecipazione, incorporazione della società in altra società del gruppo Comune o interiorizzazione nel Comune del ramo d'azienda residuale alla liquidazione.

La società ha per scopo l'attuazione coordinata delle attività finalizzate alla progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura di collegamento sotterraneo e/o sottomarino fra le zone di ponente e di levante della città di Genova. A tal fine alla società è stato attribuito, mediante novazione soggettiva, il contributo di € 4.441.529,33 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Genova, come finanziamento a fondo perduto per la progettazione preliminare dell'opera.

I soci Comune di Genova e Autorità Portuale hanno, nel luglio 2012, posto in liquidazione la società ormai inattiva dopo la predisposizione della progettazione preliminare che necessita tuttavia di ulteriori aggiornamenti progettuali per tener conto delle modifiche intervenute nel corso degli anni.



L'Autorità Portuale, che già nel 2014 aveva deliberato il venir meno dell'interesse nella partecipazione, nel 2015 ha proposto la cessione, in prelazione al Socio Comune di Genova, delle quote detenute per un corrispettivo pari alla quota percentuale posseduta del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato (€ 500,00)

Si dispone pertanto di procedere alla costituzione in capo al Comune di Genova del 100% del capitale sociale, per provvedere all'incorporazione di Tunnel S.p.A in altra realtà del Gruppo Comune, o se fiscalmente sostenibile, reinteriorizzare" il valore residuale della liquidazione (il progetto e la parte non spesa del Contributo CDP)

2. **THEMIS srl: liquidazione della società e attivazione delle procedure di mobilità interaziendale.**

THEMIS srl è società strumentale che svolge attività di intermediazione nel campo della formazione, partecipata dal Comune di Genova per il 69,93%, dalla Provincia di Alessandria 5% (ha esercitato il recesso ex lege previsto dall' art. 1 comma 569 legge di stabilità 2014) da C.C.I.A.A 12,53% e da Regione Liguria 14,54%.





Per la società, il cui fatturato è in netto calo negli ultimi anni anche per effetto della mono committenza comunale, in costante riduzione, si prevede la messa in liquidazione volontaria e la sua chiusura in bonis . Per la tutela occupazionale verrà attivata la mobilità interaziendale con trasferimento del personale (3 dipendenti part time) nella Fondazione Fulgis

3. **Il Gruppo SPIM : mantenimento delle indirette. Incorporazione della quota scissa di Ri.genova e conferimento della partecipazione del Comune in SGM (10%). Liquidazione volontaria di San Bartolomeo s.r.l**



I risultati del gruppo:





La struttura societaria del gruppo secondo il piano di riordino :

S.P.Im. s.p.a, società capogruppo. SPIM è la società per la promozione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova, società capogruppo partecipata al 100% dal Comune di Genova, che, forte di un patrimonio immobiliare di circa 220milioni di euro, svolge attività immobiliare, direttamente o per il tramite di società controllate e/o partecipate. La missione del gruppo è la gestione del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale disponibile anche attraverso la promozione di interventi immobiliari specifici come il recupero dell’antico Monastero delle Suore dominicane dei SS. Giacomo e Filippo o, recentemente, la valorizzazione delle aree dell’ex Fiera del Mare di Genova. La promozione e realizzazione di interventi immobiliari al servizio della Civica Amministrazione quali l’acquisto dell’immobile di via di Francia 1 “Matitone” destinato prevalentemente alla riorganizzazione degli uffici comunali, il Mercato dei Fiori, il Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, direttamente realizzato dal gruppo tramite la società S.C.M. e , in un prossimo futuro, l’edificio con destinazione di social housing di Via Maritano la cui costruzione sarà curata direttamente da Spim. Con riferimento a questi asset l’attività del gruppo è sostanzialmente quella di gestione immobiliare.

▪ **Tono s.r.l (zero dipendenti): Mantenimento.**

Società integralmente partecipata da Spim, gestisce il patrimonio abitativo del gruppo, complessivamente destinato alla vendita. Trattasi di una struttura priva di personale in conseguenza di scelte di ottimizzazione e semplificazione del Gruppo che hanno condotto alla concentrazione del personale dipendente nell’ambito della S.P.Im. S.p.A. Dalle analisi effettuate (le quali hanno considerato i costi ordinari di gestione dei due veicoli societari SPIM e TONO e i fatturati previsti per i prossimi anni alla luce delle previsioni di budget) risulta inoltre che la concentrazione delle attività svolte da S.P.Im. S.p.A. e da Tono S.r.l. nell’ambito di un unico veicolo societario non consentirebbe alcuna ulteriore riduzione dei costi di gestione, ma comporterebbe diseconomicità:

- a regime, infatti, l’effetto di riduzione dei costi connessi al veicolo societario estinto per effetto dell’operazione di concentrazione (stimabile in circa 28 mila Euro), verrebbe annullato dall’incremento dei costi derivanti dall’indetraibilità dell’IVA relativa ai costi promiscui sostenuti per l’esercizio delle attività imponibili (locazione ed eventuale cessione di immobili strumentali) ed esenti (cessione ed eventuale locazione accessoria di immobili abitativi) nell’ambito di un unico veicolo societario. Si precisa sul punto come nella stima effettuata non siano stati quantificati i maggiori oneri amministrativi conseguenti alla necessità di gestire una contabilità separata ai fini IVA (ciò al fine di evitare ancor più pesanti effetti di indetraibilità connessi all’operare di un pro-rata generale);

- nell’esercizio di sua realizzazione, l’operazione di concentrazione societaria (identificabile nella fusione per incorporazione di Tono S.r.l. in S.P.Im. S.p.a.) richiederebbe al contrario il sostenimento di costi straordinari .

Il mantenimento della Tono S.r.l. quale entità autonoma, oltre ad essere giustificato dalle esigenze gestionali sopra descritte, potrebbe infine rappresentare un'opportunità nel caso in cui si manifestassero esigenze di rapido smobilizzo degli assets del Gruppo. La presenza di un veicolo con un patrimonio avente caratteristiche omogenee e sostanzialmente privo di debiti verso soggetti esterni al Gruppo potrebbe infatti renderlo appetibile ad investitori professionali.

▪ **Nuova Foce s.r.l.: (zero dipendenti). Mantenimento.**

Società integralmente partecipata da Spim, è la società di scopo costituita per essere il veicolo dedicato all'acquisto, la valorizzazione e al rivendita degli immobili nell'area dell'ex Fiera del Mare di Genova non più funzionali all'attività fieristica. La società, costituita nel 2014, è attualmente partecipata al 100% dalla capogruppo Spim ed ha un capitale sociale di 80.000 Euro. La società non è dotata di una struttura organizzativa propria e non ha personale. La gestione operativa viene assicurata dalla capogruppo Spim sulla base di specifico contratto di servizio. La società ha nel proprio patrimonio asset immobiliari valutabili in circa 20 milioni di euro. L'acquisto è stato effettuato con apporto di capitale di equity da parte della capogruppo Spim per 3,0 milioni di Euro e per la restante parte, circa 16,5 milioni di Euro, facendo ricorso all'indebitamento nei confronti del sistema bancario sotto la forma di contratto di apertura di credito a medio termine con garanzia ipotecaria di primo e secondo grado sugli immobili. Il finanziamento è ulteriormente garantito dalla capogruppo Spim che si è resa fideiussore nei confronti della Banca per l'intero importo erogato.

Gli immobili si inseriscono all'interno di un distretto di trasformazione urbanistica per il quale la Civica Amministrazione ha previsto con delibera Consiglio Comunale 51/2013 l'eliminazione del vincolo fieristico. Il Consiglio Comunale, con delibera 24/2014 del 08/07/2014 "Indirizzi per la promozione di un accordo di pianificazione, relativo all'ambito territoriale Fiera Kennedy, funzionale al percorso di valorizzazione della aree non più necessarie alla funzione fieristica e rientranti nella disponibilità del Comune" ha previsto, all'interno di un percorso di concertazione con Regione Liguria ed Autorità Portuale, la definizione di un distretto di trasformazione che preveda la possibilità di realizzazione di uno o più distretti commerciali tematici, affiancati ad aree destinate a servizi, pubblici e privati e ad una quota di edilizia residenziale. La società si occuperà della valorizzazione e riqualificazione delle aree acquistate; si ipotizza a partire dal 2017 l'inizio del processo di dismissione con progressiva riduzione delle quote di partecipazione.

▪ **San Bartolomeo srl: (zero dipendenti) liquidazione volontaria .**

Società di scopo per la trasformazione e rivendita dell'ex monastero delle suore domenicane dei Santi Giacomo e Filippo in Genova, è società partecipata da Spim al 55% e per il restante 45% da soggetti privati.

Svolge attività edilizia relativamente al complesso immobiliare sito in Genova Via Peschiera 3, in Via Assarotti 9 e in Via San Bartolomeo degli Armeni 2r, 2, 2b, 2c e 2d. In relazione a tale complesso immobiliare la Società potrà procedere a costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, restauro conservativo, adeguamento tecnologico e qualsiasi altra attività edilizia diretta alla sua trasformazione, riqualificazione e valorizzazione. Potrà procedere altresì alla alienazione, anche frazionatamente, di quanto sopra.

Avvio dell'attività di liquidazione volontaria della società, da attuarsi con delibera assembleare, in quanto raggiunto l'oggetto sociale o decorso il termine; si opera in un quadro di razionalizzazione del sistema, con estinzione di una società con oggetto sociale finalizzato, che è stato nel tempo sostanzialmente raggiunto.

▪ **S.G.M. Società Gestione Mercato s.c.p.a.: incremento della partecipazione per effetto del conferimento della quota comunale.**

Società partecipata da Spim al 25%, per il 10% direttamente dal Comune di Genova e per il restante 65% da altri soggetti pubblici e privati. Gestisce il Mercato Generale dei prodotti ortofrutticoli di Genova- Bolzaneto. La società consortile opera con criteri improntati ad una economicità della gestione esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci consorziati senza alcuna finalità di lucro. La partecipazione di SPIM in SGM, per effetto

del conferimento disposta dal Comune di Genova nell'ambito del presente piano di riordino, passerà **dal 25% al 35%**. L'Art. 7 dello Statuto prevede la possibilità di trasferimento della quota, salvaguardando la maggioranza pubblica del capitale (art. 42 L. Reg. 1/2007).

▪ **S.V.I. s.r.l. (zero dipendenti)in liquidazione,**

Società partecipata integralmente da Spim, ha terminato la sua missione ed è in corso la liquidazione delle attività residuali.

L'attuale struttura del gruppo deriva da un processo di razionalizzazione avviato nell'anno 2010 avente l'obiettivo di meglio definire la struttura produttiva e le aree di competenza delle singole società del gruppo. Nel corso del 2010 si è perfezionata la fusione per incorporazione della Società S.C.M. S.C.p.A. (società che aveva come missione la realizzazione del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto) nella capogruppo Spim, nonché la scissione totale della società Tono Due S.p.A. le cui attività inerenti il patrimonio immobiliare non abitativo sono state incorporate nella capogruppo Spim mentre quelle inerenti il patrimonio immobiliare abitativo sono confluite in Tono s.p.a.. Nella capogruppo Spim sono state concentrate tutte le partecipazioni azionarie.



Nel 2017 il gruppo sarà composto dalla capogruppo Spim, detentrica della quota di partecipazione di minoranza in S.G.M e dalle società Tono s.r.l e Nuova Foce s.r.l. Per quest'ultima società peraltro si ipotizza a partire dal 2017 l'inizio del processo di dismissione con progressiva riduzione delle quote di partecipazione.

5. GENOVA PARCHEGGI S.p.A : alienazione totale della società indiretta car sharing srl e affidamento del servizio.

CAR Sharing srl: si occupa della progettazione, pianificazione, gestione, organizzazione e prestazione di servizi per la mobilità complementari al trasporto pubblico locale, e specificatamente quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo il modello denominato "car sharing".

La controllata Genova Car Sharing srl è stata acquisita da Genova Parcheggi nel luglio 2013. Dal momento della sua acquisizione Genova Parcheggi ha avviato un programma di razionalizzazione dei costi mantenendo i livelli di servizio pre-esistenti, attività che ha parzialmente ridotto i costi di gestione, dimezzandone la perdita di esercizio al netto delle partite straordinarie.

Tuttavia, il disavanzo strutturale generato dal servizio (circa 120.000 Euro/anno) non risulta ulteriormente comprimibile sulla base della struttura organizzativa attuale e, al fine del mantenimento del servizio, appare quindi necessario una sua riconfigurazione complessiva attraverso l'affidamento ad un gestore terzo capace di generare le dovute economie di scala e sostenere i necessari investimenti.



Per Genova Car Sharing si dispone l'alienazione totale della partecipazione (detenuta da Genova Parcheggi) e il contestuale affidamento del servizio, anche in relazione al recente interesse del mercato allo sviluppo del servizio su scala nazionale. L'alienazione sarà effettuata con clausola sociale a piena garanzia del livello occupazionale dei dipendenti, attualmente occupati.

Affidamento del servizio di car sharing

La procedura ad evidenza pubblica sarà articolata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

L'offerta tecnica valorizzerà il **piano di gestione e sviluppo del servizio** secondo le modalità attualmente in essere, nonché valuterà eventuali modalità innovative ed integrate di gestione:

L'offerta economica premierà il rialzo sul valore base della partecipazione societaria ceduta; potrà essere inoltre prevista la valutazione, al rialzo, degli eventuali canoni in favore del Comune.

Si approva l'aggiornamento della relativa relazione ex art 34 cc 20 e 21 DL 179/2012

Linee guida contratto di servizio


- **oggetto dell'affidamento:** il contratto dovrà regolare le modalità di gestione del servizio di car sharing, configurato come servizio complementare al TPL secondo gli standard definiti dall'Iniziativa Car Sharing promossa dal Ministero dell'Ambiente. Sulla base delle risultanze delle procedure di assegnazione e del piano di sviluppo presentato dall'affidatario, sarà, inoltre, disciplinato il possibile sviluppo di modalità di gestione innovative rispetto alla forma tradizionale;
- **durata dell'affidamento:**, il contratto dovrà avere un orizzonte temporale tale da permettere di ammortizzare gli investimenti necessari allo sviluppo del servizio. Viene quindi indicata una durata del contratto compresa tra i 6 e i 10 anni;
- **politica tariffaria:** il gestore dovrà perseguire una doppia finalità, ovvero attuare il servizio quale offerta complementare al TPL, ma anche quale alternativa al veicolo privato cercando, dunque, di soddisfare in modo flessibile le variegate esigenze di domanda di trasporto privato.
- Le tariffe dovranno quindi rispettare i seguenti principi generali:
 - essere tali da scoraggiare un uso dei veicoli oltre il necessario e non essere concorrenziali con quelle del trasporto pubblico;
 - tenere conto del tempo di utilizzo e della percorrenza;
 - includere tutti i costi di esercizio diretti ed indiretti

I ricavi da tariffa saranno di totale competenza del gestore;


- **rapporti economici tra le parti:** il contratto dovrà prevedere un canone a favore del comune da determinarsi in funzione dei cespiti e delle facilitazioni concesse al gestore (es. sosta su zone blu, transiti su corsie riservate accesso gratuito alle ZTL);
- **monitoraggio del servizio:** il contratto dovrà prevedere la redazione della carta dei servizi e di quant'altro necessario in merito alla qualità dei servizi attesi nei confronti dell'utenza,

nonché appositi schemi di reportistica per la quantificazione, il controllo e la verifica delle attività svolte.

6. IL GRUPPO AMT: scioglimento di AMT progetti.



AMT Progetti s.r.l.: La società opera nel settore del trasporto pubblico locale e delle attività ad esso associate potendo compiere attività di trasporto persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane, ecc., nonché studio, consulenza, studi di fattibilità e costruzione di linee ad impianto fisso.



La società opera nel settore del trasporto pubblico locale e delle attività ad esso associate potendo compiere attività di trasporto persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane, ecc., nonché studio, consulenza, studi di fattibilità e costruzione di linee ad impianto fisso. Costituita per far confluire una parte delle attività della Capogruppo AMT già esistenti (progettazione e studi di sistemi di trasporto) e, soprattutto, nuove attività legate al TPL (in primis gestione di linee low cost con esternalizzazioni e/o addetti assunti a costi bassi) .

E' inattiva sino dalla sua costituzione nel 2010. La società verrà posta in liquidazione con delibera assembleare di scioglimento anticipato.

7. IL GRUPPO AMIU: avvio di una ricerca di partnership industriale in ottica aggregativa, anche infragruppo, e razionalizzazione delle partecipazioni indirette, con il vincolo di mantenere l'unitarietà gestionale, in capo ad AMIU S.p.A, del ciclo dei rifiuti.

Amiu (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana) si occupa dell'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani. Nel 2002 AMIU ha assunto la forma di Società per Azioni, completando il percorso evolutivo che la porta successivamente a configurarsi come Gruppo (presidiando le aree di attività con società di scopo). E' società in house affidataria diretta del servizio di igiene urbana del Comune di Genova.

AMIU S.p.a, in coerenza con le linee di indirizzo espresse nelle deliberazioni di Consiglio Comunale nn 75/2013 e 27/ 2014 ha presentato il nuovo piano industriale in cui la società, per la realizzazione di un sistema integrato di gestione in cui la riduzione della produzione di rifiuti, il riciclaggio e il recupero energetico siano elementi tra loro complementari, così da raggiungere l'obiettivo di minimizzare il ricorso alla discarica, ha ridefinito il proprio posizionamento strategico, promuovendo AMIU come soggetto industriale che dovrà diventare:

- *“la “spina dorsale” di un sistema locale (metropolitano da subito e, in prospettiva, regionale) capace di operare lungo tutti i segmenti della filiera dei rifiuti (materia-energia), attuando la necessaria evoluzione da società di servizi a società capace di realizzare e gestire impianti per il riuso, il riciclaggio e il recupero (anche energetico) dei rifiuti;*
- *una realtà all'avanguardia a livello nazionale per quanto riguarda il tema dell'innovazione applicata alla gestione del ciclo dei rifiuti, dei servizi collegati e di specifici segmenti (es. gestioni ambientali in ambito portuale, bonifiche di discariche, ecc.);*
- *punto di riferimento per l'area metropolitana di Genova per l'ottimizzazione e la messa a sistema di una serie di ulteriori attività svolte anche da altre società (bonifiche, manutenzione del territorio, ecc.);*
- *uno dei motori del progetto “Genova Smart City” >> verso “LiguriaSmart”;*
- *soggetto aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti a livello ligure;*
- *esempio virtuoso su scala nazionale di impresa capace di operare con una forte caratterizzazione sul fronte della responsabilità sociale d'impresa.”*

Il presupposto indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi richiamati è quello di una crescita dell'Azienda sotto il profilo delle competenze tecniche, dello sviluppo delle capacità gestionali nell'utilizzo delle tecnologie innovative collegate alla gestione del ciclo dei rifiuti e della capacità di sostenere gli investimenti necessari per dotarsi della struttura impiantistica prevista dal piano.


In questo contesto l'avvio di una ricerca di partnership industriale in AMIU S.p.A, sfruttando le opportunità previste dalla legge di stabilità 2015, tramite ipotesi di aggregazioni, anche infragruppo, con altre realtà economiche è condizione indispensabile per il raggiungimento del “nuovo posizionamento strategico” di AMIU e “rappresentare per il territorio genovese e ligure il soggetto cardine di un sistema intelligente teso a realizzare e sostenere un'economia locale circolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime, seconde ed energia a partire da quelli che - oggi - definiamo “rifiuti”,

un soggetto capace di operare con un approccio industriale improntato alle migliori pratiche di responsabilità sociale d'impresa.

Le soluzioni aggregative dovranno comunque assicurare l'unitarietà gestionale del ciclo dei rifiuti in AMIU S.p.A.

Ulteriore leva per lo sviluppo di Amiu S.p.A è la realizzazione di una maggiore integrazione funzionale tra le società del gruppo e con i partner privati, per far di Amiu il "centro" di un sistema locale green, razionalizzando nel contempo il sistema delle proprie partecipazioni indirette, uscendo da quelle realtà aziendali non strettamente necessarie alla nuova mission.

Di seguito le società oggetto di razionalizzazione:




ECOLEGNO GENOVA Società a Responsabilità Limitata: Vendita della quota sociale, o liquidazione della società.

Soci: Amiu 51%, Ecocart Srl 44%; Sage Srl 5%

Addetti: 7

Ecolegno opera nel settore della gestione del ciclo integrato della raccolta del legno ed è il principale gestore delle attività di raccolta e recupero dello stesso nell'area genovese. Si prevede la vendita della quota sociale con diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, alternativamente, si propone la messa in liquidazione della società ai sensi art. 2484 del codice civile, per mutate esigenze organizzative.




QUATTROERRE – RICICLO RIFIUTI RECUPERO RISORSE Società per Azioni - in liquidazione

Soci: Amiu 51%; Revetro Srl 19,6%, Benfante Srl 19,6%, Ecort Srl 9,8% **Addetti:** 9

Si occupa di raccolta differenziata di vetro a Genova, e anche di carta e plastica in altri Comuni limitrofi: posizionamento campane, manutenzione, raccolta e stoccaggio. Ha un contratto di servizio con AMIU fino al 2017.

La Società, fortemente in perdita e con patrimonio netto negativo, è stata posta in liquidazione nel 2013.





CERJAC Società Consortile per Azioni – in liquidazione

Soci : Amiu 49% , Comune di Ceranesi 51%

Addetti: 0

La società si occupa della realizzazione, gestione e mantenimento di ogni tipo di intervento finalizzato alla raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali, ecc.

La società, già inattiva nel 2013, è stata posta in liquidazione nel 2014.




ISAB Società a Responsabilità Limitata: Scioglimento della Società e riassorbimento del servizio (gestione aree di raccolta rifiuti) .

AMIU S.p.A 100%

Addetti: 0

Svolge attività di realizzazione e gestione di aree di raccolta, stoccaggio, trattamento dei rifiuti urbani, speciali o pericolosi. Attualmente è una "scatola vuota": non ha dipendenti, possiede solo terreni di proprietà, non ha fatturato.

Si prevede di adottare entro fine anno la deliberazione ex art. 2484 del cod. civ. di messa in liquidazione volontaria della società




REFRI Società a Responsabilità Limitata: Vendita della quota, nel rispetto del diritto di prelazione


Soci : AMIU 10% , Unieco Costruzioni Meccaniche Srl 90%

La società può progettare, realizzare e gestire impianti e strutture per smaltimento, trattamento e riciclaggio; oltreché ricerca, consulenza, tutela e ripristino ambientale, depurazione e trattamento delle acque, raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti di ogni tipo, commercializzazione degli scarti di lavorazione.

La società ha accumulato perdite negli ultimi 3 esercizi.

Si dispone la vendita della quota, nel rispetto del diritto di prelazione entro la fine dell'anno.





LIGURIAMBIENTE Società Consortile a Responsabilità limitata: in liquidazione

Soci : Amiu 46,50%; ATA S.p.A. 46,50%, Confservizi Liguria 5%, Filse 5%

La società svolge attività di orientamento a favore dei consorziati sul mercato dei servizi pubblici locali, in particolare nel settore dei servizi d'igiene urbana. E' stata costituita nel 2004 con un capitale iniziale di € 10.000,00; è stata posta in liquidazione il 15/05/2008.

Si procederà al monitoraggio della liquidazione al fine di giungere alla cancellazione nel più breve tempo possibile.

IL PIANO OPERATIVO E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
Comune di Genova	AMIU S.p.A.	93,94% 6,06% in azioni proprie in portafoglio	Ingresso di un partner industriale in AMIU S.p.A tramite operazioni di aggregazione societaria, anche infragruppo che assicurino l'unitarietà gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella società. Legge 190/2014 art. 1, comma 609, lettera b.	31/12/2015	
Comune di Genova	SGM Società consortile per azioni	10%	Conferimento della quota di partecipazione in SPIM S.p.A da effettuarsi ai sensi art. 2343 ter, secondo comma, c.c.	31/12/2015	-
Comune di Genova	S.T.L. S.c.r.l	17,95%	Diniego alla proroga della durata oltre il 31/12/2015	31/12/2015	Quota capitale: € 5.137 Quota annuale: € 16.060 su base annua
Comune di Genova	Stazioni Marittime	5%	Recesso" ex lege". Art. 1, comma 569, legge 147/2013	La liquidazione della quota è condizionata dall'esito del ricorso al Tar promosso da Stazioni Marittime.	Valore della quota stimata a patrimonio netto in circa 1,1 milione di Euro. Patrimonio netto al 31/12/2013: € 22.109.431
Comune di Genova	Ri.Genova srl	74,71%	Estinzione della società tramite scissione totale. Società beneficiarie della scissione della parte di attivo/passivo patrimoniale attribuibile alla partecipazione del Comune di Genova saranno SPIM S.p.A/Tono srl/IRE S.p.A.. Artt. 2506 e segg c.c.	Progetto di scissione entro 31/10/2015 Deliberazione entro 31/12/2015 Atto di scissione entro 30/06/2016	Compensi organi sociali e costi direttamente connessi all'esistenza della società (imposte e assicurazioni): € 41.500,00

Controllante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
Comune di Genova	Tunnel srl	50%-100% (dopo fuoriuscita autorità portuale)	Accoglimento offerta di acquisto in prelazione della quota di partecipazione di Autorità Portuale al valore di patrimonio netto dell'ultimo bilancio chiuso (500 Euro in riferimento al bilancio 2013) . Incorporazione della società in altra società del gruppo Comune o, se non fiscalmente oneroso, interiorizzazione del progetto nell'Ente stesso.	Costituzione 100% capitale in capo al Comune di Genova entro 30/06/2015 Cancellazione società per incorporazione o interiorizzazione nell'Ente del ramo di azienda 31/12/2015	Compensi organi sociali e costi direttamente connessi all'esistenza della società: circa € 45.000,00
Comune di Genova	Themis srl	69,93%	Proposta di liquidazione volontaria della società. Attivazione mobilità interaziendale per i tre dipendenti. (Assunzione in Fondazione Fulgis)	Deliberazione di liquidazione volontaria: entro 30/06/2015 Chiusura liquidazione: 31/12/2015 Cancellazione della società: 31/03/2016	Costi amministrativi legati alla struttura societaria stimati in circa € 100.000
SPIM S.p.a	San Bartolomeo srl	55%	Avvio liquidazione volontaria della società. Completamento attività di vendita immobili	Chiusura liquidazione: 2017	Valore residuale dalla procedura di liquidazione. La società ha generato consistenti utili.
SPIM S.p.a	SVi in liquidazione	100%	Si conferma la necessità di addivenire ad una rapida chiusura della liquidazione, una volta risolto il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate	In pendenza di giudizio	La società è inattiva e non genera costi

Controllante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
Genova Parcheggi	Genova Car Sharing	100%	Alienazione totale della partecipazione e affidamento del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con clausola sociale a garanzia del livello occupazionale.	Alienazione della partecipazione entro il 30/06/2016	€ 120.000,00 su base annua
Amt S.p.A	Amt Progetti	100%	Liquidazione e scioglimento della società	Entro il 31/12/2015	La società è inattiva e non genera costi
AMIU S.p.A	Ecolegno	51%	Offerta partecipazione in prelazione al socio della quota sociale o messa in liquidazione della società	Entro il 31/12/2015	Valore quota: stima secondo patrimonio netto al 31/12/2013 € 136.910,00
AMIU S.p.A	Quattroerre in liquidazione	51%	Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	31/12/2015	€ 14.951,00 per compensi agli organi di controllo e revisione + € 26.000,00 per compenso Liquidatore
AMIU S.p.A	Cerjac in liquidazione	49%	La società è stata posta in liquidazione nel 2014 Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	31/12/2015	€ 3.640,00 per compensi agli organi di controllo e revisione
AMIU S.p.A	Isab	100%	Liquidazione e scioglimento anticipato della società	Delibera di liquidazione volontaria entro 30/06/2015 Chiusura liquidazione entro 31/03/2016	€ 1.500,00 medi annui di contributi in c/esercizio da parte di AMIU
AMIU S.p.A	Refri	10%	Vendita della quota sociale	Entro il 31.12.2015	Stima valore a patrimonio netto 31/12/2013: € 43.700,00

Controllante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
AMIU S.p.A	Liguariambiente	46,50%	Società in liquidazione dal 2008 Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	N.D.	N.D.

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE:

Sviluppo Genova

Art. 4 - (attuale)

4.1 La società di scopo a prevalente capitale ed a controllo pubblico ha per oggetto la promozione, il coordinamento e la realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici.

4.2 In particolare la società, sotto il governo di una regia pubblica, promuove e gestisce - nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui al punto 4.1 precedente - processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari. Per il raggiungimento di tali fini la società potrà promuovere, coordinare ed attuare iniziative nell'ambito della provincia di Genova, e potrà operare al di fuori di essa solo nel caso in cui gli interessi degli Enti Pubblici, facenti parte della compagine azionaria, travalichino i confini della provincia di Genova.

4.3 Le iniziative della società saranno dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti, sia produttivi che commerciali, di imprese nuove o già esistenti, in particolare mediante la predisposizione e realizzazione di interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, infrastrutture, realizzazione di edifici, nonché, anche al fine di favorire la cooperazione interaziendale tra le imprese stesse, la realizzazione di servizi comuni.

Sempre nell'ambito degli scopi elencati, la Società potrà altresì realizzare interventi di carattere residenziale qualora dette attività siano correlate e finalizzate all'obiettivo prioritario della Società.

Art. 4 - (nuova formulazione)

4.1 La società di scopo a prevalente capitale ed a controllo pubblico ha per oggetto la promozione, il coordinamento e la realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici.

4.2 In particolare la società, sotto il governo di una regia pubblica, promuove e gestisce - nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui al punto 4.1 precedente - processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari.

~~Per il raggiungimento di tali fini la società potrà promuovere, coordinare ed attuare iniziative nell'ambito della provincia di Genova, e potrà operare al di fuori di essa solo nel caso in cui gli interessi degli Enti Pubblici, facenti parte della compagine azionaria, travalichino i confini della provincia di Genova.~~

4.3 Le iniziative della società saranno dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti ~~sia~~ produttivi; ~~e~~ commerciali; ~~di imprese nuove o già esistenti~~ **e residenziali**, in particolare mediante la predisposizione e realizzazione di interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione; ~~e~~ infrastrutturali; ~~realizzazione di edifici,~~ ~~nonché, anche al fine di favorire la cooperazione interaziendale tra le imprese stesse, la realizzazione di servizi comuni.~~

Sempre nell'ambito degli scopi elencati, la Società potrà altresì ~~realizzare interventi di~~ ~~carattere residenziale~~ ~~qualora dette attività~~ ~~siano correlate e finalizzate all'obiettivo~~ ~~prioritario della Società.~~ **perseguire la gestione immobiliare strategica – ovvero l'organizzazione, la progettazione e**

L'esecuzione di tutte le attività utili e/o necessarie a massimizzare l'efficienza operativa di un immobile: manutenzione ordinaria/straordinaria e gestione integrata dei servizi indipendentemente dalla sua destinazione d'uso – e i progetti di efficientamento energetico – progettazione attuata secondo i protocolli di sostenibilità ambientale estesi sia al c.d. sistema edificio che allo spazio aperto – con l'obiettivo di ottenere le conseguenti certificazioni energetiche.

4.4 la Società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà anche provvedere a:

- la promozione di iniziative di marketing nazionale ed internazionale delle aree e degli immobili recuperati o recuperabili;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti e contribuzioni comunitarie, nazionali e locali relativamente alle aree e/o immobili e/o connesse attività oggetto di intervento;

4.5- La società sempre nell'ambito delle finalità di cui sopra, potrà stipulare accordi, intese convenzioni e contratti con le amministrazioni pubbliche, enti pubblici, e soggetti privati, imprese nazionali ed estere, nonché tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in particolare, compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria diretta al conseguimento dello scopo sociale e partecipare in qualsiasi forma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sia direttamente che indirettamente, anche concorrendo a costituirle, in altre società, imprese ed aziende aventi in tutto o in parte oggetto uguale o simile o comunque connesso al proprio.

Sono espressamente escluse dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e qualsiasi attività fiduciaria.

4.4 la Società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà anche provvedere a:

- la promozione di iniziative di marketing nazionale ed internazionale delle aree e degli immobili recuperati o recuperabili;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti e contribuzioni comunitarie, nazionali e locali relativamente alle aree e/o immobili e/o connesse attività oggetto di intervento;

4.5- La società sempre nell'ambito delle finalità di cui sopra, potrà stipulare accordi, intese convenzioni e contratti con le amministrazioni pubbliche, enti pubblici, e soggetti privati, imprese nazionali ed estere, nonché tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in particolare, compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria diretta al conseguimento dello scopo sociale e partecipare in qualsiasi forma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sia direttamente che indirettamente, anche concorrendo a costituirle, in altre società, imprese ed aziende aventi in tutto o in parte oggetto uguale o simile o comunque connesso al proprio.

Sono espressamente escluse dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e qualsiasi attività fiduciaria.

AMT

<p>Art. 23 - Poteri del Collegio Sindacale (attuale)</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo corretto funzionamento. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale purché sussistano i presupposti previsti dalla legge perché tale attività possa essere svolta dal Collegio Sindacale.</p>	<p>Art. 23 - Poteri del Collegio Sindacale (nuova formulazione)</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo corretto funzionamento. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale purché sussistano i presupposti previsti dalla legge perché tale attività possa essere svolta dal Collegio Sindacale, <u>e salvo che l'Assemblea lo attribuisca ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.</u></p>
--	--

Società per Cornigliano

<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione: composizione (attuale)</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Per la nomina degli amministratori dovrà applicarsi l'art. 2449 Cod. Civ., con facoltà di designare: quanto alla Regione Liguria, due componenti, quanto alla Provincia di Genova, un componente, quanto al Comune di Genova un componente.</p> <p>Il quinto componente verrà designato dall'assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire la rappresentanza legale e delegare alcuni dei suoi poteri, salvo quelli attribuiti per legge, ad uno o più consiglieri delegati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei</p>	<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione: composizione (nuova formulazione)</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Per la nomina degli amministratori dovrà applicarsi l'art. 2449 Cod. Civ., con facoltà di designare: quanto alla Regione Liguria, due componenti, quanto alla Provincia di Genova, un componente, quanto al Comune di Genova un componente.</p> <p>Il quinto componente verrà designato dall'assemblea.</p> <p><u>Le nomine e designazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere effettuate in conformità alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire la rappresentanza legale e delegare alcuni dei suoi poteri, salvo quelli attribuiti per legge, ad uno o più consiglieri delegati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei</p>
--	---

<p>membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio si intende cessato. In ogni ipotesi di decadenza di membri del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'art. 2385 del Codice Civile. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'Assemblea deve essere convocata ai sensi dell'articolo 2386, 5° comma, Codice Civile. L'Assemblea ordinaria determinerà l'eventuale compenso del Presidente, del Vice Presidente e degli Amministratori per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché il compenso dei Sindaci ai sensi dell'articolo 2364 Codice Civile. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio si intende cessato. In ogni ipotesi di decadenza di membri del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'art. 2385 del Codice Civile. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'Assemblea deve essere convocata ai sensi dell'articolo 2386, 5° comma, Codice Civile. L'Assemblea ordinaria determinerà l'eventuale compenso del Presidente, del Vice Presidente e degli Amministratori per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché il compenso dei Sindaci ai sensi dell'articolo 2364 Codice Civile. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 - Collegio Sindacale (attuale)</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. Due membri effettivi, tra cui il Presidente, sono nominati ai sensi dell'art. 2449 codice civile, con facoltà di designarne uno, con funzioni di Presidente, da parte di Regione, e uno da parte di Provincia e Comune congiuntamente.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, o qualora l'Assemblea lo reputi opportuno, si provvederà alla nomina di un revisore o di una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis Cod. Civ. Nei casi consentiti dalla legge l'Assemblea ordinaria potrà attribuire al Collegio sindacale l'esercizio del controllo contabile. In tale eventualità tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero delle Giustizia. Le adunanze del Collegio Sindacale si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali si darà atto nei relativi verbali:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 – Collegio Sindacale (nuova formulazione)</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. Due membri effettivi, tra cui il Presidente, sono nominati ai sensi dell'art. 2449 codice civile, con facoltà di designarne uno, con funzioni di Presidente, da parte di Regione, e uno da parte di Provincia e Comune congiuntamente.</p> <p><u>Le nomine e designazioni dei componenti il Collegio Sindacale dovranno essere effettuate in conformità alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.</u></p> <p>I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, o qualora l'Assemblea lo reputi opportuno, si provvederà alla nomina di un revisore o di una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis Cod. Civ. Nei casi consentiti dalla legge l'Assemblea ordinaria potrà attribuire al Collegio sindacale l'esercizio del controllo contabile. In tale eventualità tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero delle Giustizia. Le adunanze del Collegio Sindacale si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali si darà atto nei relativi verbali:</p>

<ul style="list-style-type: none">- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;- sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.	<ul style="list-style-type: none">- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;- sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
---	---

Articolo 4

4.1 La Società di scopo a prevalente capitale ed a controllo pubblico ha per oggetto la promozione, il coordinamento e la realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici.

4.2 In particolare la Società, sotto il governo di una regia pubblica, promuove e gestisce - nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui al punto 4.1 precedente - processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari.

~~Per il raggiungimento di tali fini la Società potrà promuovere, coordinare ed attuare iniziative nell'ambito della Provincia di Genova e potrà operare al di fuori di essa solo nel caso in cui gli interessi degli Enti pubblici, facenti parte della compagine azionaria, travalichino i confini della provincia di Genova.~~

4.3 Le iniziative della Società saranno dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti **sia** produttivi, **e** commerciali, ~~di imprese nuove o già esistenti e residenziali~~, in particolare mediante la predisposizione e realizzazione di interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, e -infrastrutturalie -, ~~realizzazione di edifici nonché, anche al fine di favorire la cooperazione interaziendale tra le imprese stesse, la realizzazione di servizi comuni.~~

Sempre nell'ambito degli scopi elencati, la Società potrà altresì ~~realizzare interventi di carattere residenziale qualora dette attività siano correlate e finalizzate all'obiettivo prioritario della Società.~~ perseguire la gestione immobiliare strategica - ovvero l'organizzazione, la progettazione e l'esecuzione di tutte le attività utili e/o necessarie a massimizzare l'efficienza operativa di un immobile: manutenzione ordinaria/straordinaria e gestione integrata dei servizi indipendentemente dalla sua destinazione d'uso - e i progetti di efficientamento energetico - progettazione attuata

secondo i protocolli di sostenibilità ambientale estesi sia al c.d. sistema edificio che allo spazio aperto – con l'obiettivo di ottenere le conseguenti certificazioni energetiche.

4.4 La Società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà anche provvedere a:

- la promozione di iniziative di marketing nazionale ed internazionale delle aree e degli immobili recuperati o recuperabili;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti e contribuzioni comunitarie, nazionali e locali relativamente alle aree e/o immobili e/o connesse attività oggetto di intervento;

4.5 La Società sempre nell'ambito delle finalità di cui sopra, potrà stipulare accordi, intese convenzioni e contratti con le Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, e soggetti privati, Imprese nazionali ed estere, nonché tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in particolare, compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria diretta al conseguimento dello scopo sociale e partecipare in qualsiasi forma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sia direttamente che indirettamente, anche concorrendo a costituirle, in altre società, imprese ed aziende aventi in tutto o in parte oggetto uguale o simile o comunque connesso al proprio, Sono espressamente escluse dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e qualsiasi attività fiduciaria.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE MOBILITÀ

RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CAR SHARING E BIKE SHARING

AI SENSI DELL’ ART. 34, CC. 20 E 21, DL 179/2012
CONVERTITO IN LEGGE 221/2012



INDICE

[1] INFORMAZIONI DI BASE.....	3
[2] TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITA’ DI GESTIONE – LINEE GENERALI.....	4
[2.1] Tipologia e caratteristiche dei servizi in esame.....	4
[2.1.1] Il servizio di Car Sharing.....	4
[2.1.2] Il servizio di Bike Sharing.....	5
[2.2] Descrizione dei principi e delle modalità di gestione nell’ambito territoriale. 5	
[2.2.1] Modalità di gestione del servizio di Car Sharing.....	5
[2.2.2] Modalità di gestione del servizio di Bike Sharing.....	6
[2.3] Gli obblighi di servizio pubblico e universale e gli standard minimi delle prestazioni.....	7
[2.4] Eventuali compensazioni economiche, tariffe applicate	7
[2.4.1] Piano tariffario e compensazioni economiche Car Sharing.....	7
[2.4.2] Piano tariffario e compensazioni economiche Bike Sharing.....	9
[3] DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO	10
[3.1] Individuazione delle norme di settore regolanti la materia e dei termini e degli obblighi sottesi.....	10
[3.2] Descrizione delle ragioni che hanno indotto il Comune alla scelta del tipo di affidamento.....	10
[3.3] Sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo con riferimento alla specifica modalità di affidamento	11
[3.3.1] Affidamento del servizio Bike Sharing a Genova Parcheggi SpA.....	11
[3.3.2] Affidamento del servizio di Car Sharing.....	13



[1] INFORMAZIONI DI BASE

Settore interessato: Direzione Mobilità

Direttore Responsabile: dott. Francesco Pellegrino

La presente relazione rispetto alla versione precedentemente approvata con DCC n.81 del 23 dicembre 2013 apporta modifiche esclusivamente alle modalità di affidamento del servizio Car Sharing, resta, invece confermato quanto illustrato in merito all'affidamento del servizio Bike Sharing.

§§§



[2] TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – MODALITA' DI GESTIONE – LINEE GENERALI

[2.1] Tipologia e caratteristiche dei servizi in esame

La presente relazione è elaborata relativamente alla gestione dei servizi di Car Sharing (CS) e Bike Sharing (BS) nel Comune di Genova, la cui trattazione congiunta è motivata dall'estrema affinità degli stessi e delle relative considerazioni sulle modalità di gestione.

Il CS ed il BS si configurano come forma di servizio di interesse generale sulla base della stessa normativa che lo regola, infatti a partire dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 "Mobilità Sostenibile nelle aree urbane" è introdotto il concetto di "[...] servizio di uso collettivo ottimale delle autovetture [...] e forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone [...]".

Ad oggi, in ambito locale, con la recente Legge Regionale 7 novembre 2013 n. 33, "Riforme del sistema di trasporto pubblico regionale e locale", gli stessi servizi sono specificatamente definiti all'art. 5 quali "[...] complementari del trasporto pubblico di linea [...]", demandando ad ogni Comune la disciplina delle modalità di utilizzo dei servizi.

Si deve quindi innanzi tutto concludere che la gestione dei servizi di CS e BS deve attenersi alle disposizioni del suddetto art. 34, cc. 20 e 21, del DL 179/2012, convertito in Legge 221/2012, che nello specifico prevedono:

- *comma 20) Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;*
- *comma 21) Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

Secondo quanto previsto dal suddetto art. 34, c. 20, del DL 179/2012, la presente relazione è, dunque, finalizzata ad analizzare la forma di affidamento prescelta dal Comune di Genova per la gestione dei servizi di CS e BS.

§§§

[2.1.1] Il servizio di Car Sharing

Il Car Sharing è un servizio di mobilità flessibile che consente di acquistare l'uso effettivo dell'auto solo per il tempo effettivamente necessario anziché l'auto stessa.

Le vetture si trovano parcheggiate in strada in stalli dedicati e riconoscibili da opportuna



segnaletica, l'abbonato può accedervi autonomamente nell'arco di tutte le 24 ore giornaliere, per 365 giorni all'anno, mediante prenotazione telefonica o web, anche in tempo reale.

La vettura viene utilizzata per il tempo della prenotazione e poi rilasciata nel medesimo stallo di prelievo, pronta per una successiva prenotazione.

Le auto car sharing possono transitare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle zone a traffico limitato e parcheggiare gratuitamente nelle aree a sosta tariffata secondo il regime "Blu Area" del Comune di Genova (Area Blu, Isole Azzurre).

Nella tabella seguente è riportato il trend del servizio a Genova nel periodo 2005 – 2012, che mette in evidenza un buon livello di gradimento dello stesso da parte dell'utenza.

	2.012	2.011	2.010	2.009	2.008	2.007	2.006	2.005
NUMERO UTENTI	2.375	2.307	1.979	1.933	1.851	1.661	1.240	879
AUTO IN FLOTTA	69	78	75	76	75	50	49	44
PARCHEGGI DISPONIBILI	55	55	54	54	49	31	33	24
CORSE EFFETTUATE	15.192	16.898	17.219	18.718	17.122	14.618	12.591	8.301
KM PERCORSI	1.096.079	1.093.038	926.770	1.014.412	1.019.172	963.738	984.916	817.040

Tabella 1: Andamento dati servizio CS nel Comune di Genova

§§§

[2.1.2] Il servizio di Bike Sharing

Nella logica dell'intermodalità dei diversi mezzi di trasporto, il BS si configura quale servizio complementare al TPL per lo svolgimento, soprattutto, degli spostamenti a corto raggio.

Questo sistema vuole essere da una parte un servizio pubblico che rappresenti un'alternativa al proprio mezzo di trasporto privato a motore e dall'altra uno strumento di pianificazione strategica in termini di mobilità.

Il servizio prevede la localizzazione di cicloposteggi nei pressi dei principali punti di interscambio e poli attrattori, l'utente può accedervi previa registrazione al sistema, acquistando presso il gestore la propria card/abbonamento. La tariffa è commisurata al tempo di utilizzo del mezzo, il quale può essere prelevato presso una stazione e riconsegnato in qualunque altra.

Attualmente sono presenti 6 cicloposteggi con la disponibilità di 80 posti e la dotazione di 58 biciclette.

§§§

[2.2] **Descrizione dei principi e delle modalità di gestione nell'ambito territoriale**

[2.2.1] Modalità di gestione del servizio di Car Sharing

L'iniziativa Car Sharing, promossa dal Ministero dell'Ambiente come forma complementare di TPL, è stata avviata nel Comune di Genova, con Delibera di Consiglio Comunale n. 00064/2000 del 29.05.2000, allo scopo di integrare i servizi di trasporto pubblico già operanti nel territorio comunale, con un nuovo servizio di trasporto pubblico di elevata qualità.

E' necessario evidenziare come il servizio car sharing del Comune di Genova si inserisca in un progetto coordinato a livello nazionale, avendo in origine le città coinvolte concordato sulla necessità di assumere un modello federato come forma di integrazione delle iniziative locali, supportandole e fornendo il valore aggiunto necessario al loro successo attraverso la loro



interoperabilità.

Nel 2000 è stato dunque costituito un apposito organismo di coordinamento, denominato "Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing" (ICS), nella forma giuridica della Convenzione, nonché di un organo di rappresentanza denominato Conferenza degli Assessori.

ICS è il soggetto firmatario dell'Accordo di Programma con il ministero dell'Ambiente al fine di promuovere e sviluppare un progetto nazionale del servizio car sharing.

A Genova il primo soggetto autorizzato a gestire il servizio in trattazione è stata una società mista denominata AMT Servizi srl, partecipata al 30% da AMT SpA e al 70% da Automotive srl, partner individuato con procedura concorrenziale nel rispetto della normativa interna e comunitaria. Nel dicembre 2003 la società AMT Servizi srl è stata trasformata in una società per azioni, commutandone la denominazione in "Genova Car Sharing SpA".

Nel luglio 2013 la società Genova Car Sharing srl è stata acquistata da Genova Parcheggi SpA, quest'ultima individuata dal Comune di Genova, con DCC n.81 del 23 dicembre 2013, quale affidataria, secondo il modello dell' *in house providing*, di alcuni servizi pubblici, tra cui il Car Sharing.

Il Car Sharing è esercito nel rispetto degli standard, regole e prescrizioni in materia di organizzazione e gestione del servizio di car sharing stabilite dagli organi della convenzione "iniziativa Car Sharing" ,riguardanti in particolare:

- Modalità di prenotazione del veicolo;
- Gestione del Call Center;
- Criteri per la localizzazione dei veicoli sul territorio
- Principi per la determinazione delle tariffe;
- Criteri di composizione delle flotte veicolari;
- Organizzazione della manutenzione dei veicoli;
- Definizione dei rapporti con l'utenza;
- Statuizione dell'obbligo di interoperatività tra gestori.

La definizione dei criteri sopra elencati, con particolare riferimento alla localizzazione dei veicoli ed alle tariffe, determinano la valenza del car sharing quale servizio complementare al TPL.

§§§

[2.2.2] Modalità di gestione del servizio di Bike Sharing

Nel corso del 2007, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato assegnato alla società Comunicare srl l'incarico di progettazione del piano di comunicazione nonché la progettazione, la realizzazione e la gestione del servizio di noleggio di veicoli elettrici a due ruote e/o quadricicli.

Il servizio di bike sharing è stato inaugurato ad aprile 2009, con il nome MOBIKE, e gestito dalla stessa ditta Comunicare srl, detentore del marchio Bicincittà.

Nonostante le oggettive difficoltà di sviluppo del servizio, legate alla conformazione della città, orografia complessa e spazi ristrette che poco si prestano allo sviluppo di una consistente rete di piste ciclabili, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno individuare nel servizio di Bike Sharing una componente importante del complessivo sistema della mobilità cittadina e fase propedeutica della realizzazione delle strategie approvate nell'ambito del Piano Urbano della Mobilità.



Alla luce di ciò, al termine della fase di sperimentazione, tra il maggio e il giugno 2010, il sistema di Bike Sharing, è stato sottoposto a revamping, e con Delibera di Giunta Comunale n. 00494/2010 è stato disposto di affidarne la gestione ad un soggetto totalmente pubblico, nella fattispecie la società Genova Parcheggio SpA.

Tale decisione è motivata dal punto di vista tecnico dalla volontà di rendere tale servizio sempre più correlato ed integrato al sistema di regolamentazione della sosta su suolo pubblico, dal punto di vista organizzativo e gestionale dalla possibilità di avvantaggiarsi delle competenze sviluppate dalla società nel campo della gestione di sistemi di mobilità e della relativa struttura già efficacemente approntata, ivi compreso soprattutto lo sportello polifunzionale.

§§§

[2.3] Gli obblighi di servizio pubblico e universale e gli standard minimi delle prestazioni

Entrambi i servizi in trattazione non si configurano come un servizio essenziale, bensì come servizio complementare al servizio di trasporto pubblico, che l'Amministrazione può decidere o meno di implementare.

In tale contesto, i concetti di universalità del servizio e dei relativi obblighi di servizio pubblico trovano difficile applicazione, se non nel solo dovere da parte del gestore di garantire uno standard minimo di servizi di qualità come determinati nei rapporti convenzionali con l'Ente titolare del servizio, nonché implementare un piano tariffario coerente con gli obiettivi che il servizio in trattazione persegue.

Nel caso del BS tale concetto trova applicazione nella Convenzione in vigore tra Genova Parcheggio SpA ed il Comune di Genova, Cronologico n. 2 del 29 aprile 2011; mentre nella gestione del car sharing, si esplicita nell'osservanza degli standard di servizio ICS, descritti al precedente paragrafo 2.2.1.

§§§

[2.4] Eventuali compensazioni economiche, tariffe applicate

In tema di compensazioni economiche (aiuti di Stato) è da osservare quanto segue: in attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 (Aiuti "*de minimis*"):

- a) *“Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.*
- b) *L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari”.*

§§§

[2.4.1] Piano tariffario e compensazioni economiche Car Sharing



Come richiamato al precedente paragrafo 2.2.1, i criteri per la determinazione della tariffe sono stati deliberati dagli organi competenti di ICS e fanno parte degli standard di servizio, in particolare è stabilito che le tariffe:

- di uso vanno calcolate proporzionalmente al tempo e alla percorrenza;
- non devono contemplare la possibilità di chilometraggio gratuito ed inoltre devono scoraggiare un uso dei veicoli oltre il necessario;
- orarie devono essere superiori a quelle corrispondenti del trasporto pubblico;
- orarie devono essere inferiori al 15% delle tariffe medie giornaliere;
- devono includere tutti i costi di esercizio (carburante, olio, ecc.) e quelli fissi (assicurazione, manutenzione, ecc.). In casi particolari (trasporto carichi, rimorchi, ecc.) la spesa del carburante può essere fatturata a parte.

La modulazione del piano tariffario, rispecchiando gli standard ICS, persegue una doppia finalità: quella di configurare il servizio quale offerta complementare al TPL, ma anche di proporlo quale alternativa al veicolo privato, cercando, dunque, di soddisfare in modo flessibile le variegate esigenze di domanda di trasporto privato.

Gli attuali rapporti tra Amministrazione e Gestore non prevedono forme dirette di compensazioni economiche. La società GCS, quale soggetto convenzionato con ICS, individuato quale gestore e sviluppatore del servizio secondo gli standard di servizio del circuito stesso, beneficia di finanziamenti determinati sulla base dell'Accordo di Programma stipulato tra Ministero dell'Ambiente ed ICS, citato al paragrafo 2.2.1.

Le somme veicolate attraverso ICS a favore di GCS sono destinate all'acquisizione di determinati beni e servizi e secondo le condizioni determinate nella Convenzione stipulata.

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio delle quote annuali trasferite per l'avvio e lo sviluppo del servizio attraverso la piattaforma ICS.

Anno di riferimento	Finanziamenti
2005	123.799,08
2006	412.787,72
2007	269.701,23
2008	60.569,61
2009	12.718,40
Ulteriori somme trasferite ed impiegate per l'avvio del servizio	412.898,12
totale	1.292.474,16

Tabella 2: Quote di finanziamento del Ministero dell'Ambiente a favore di GCS

Le risorse trasferite al Gestore, pur sfuggendo per dimensione alla regola *de minimis* sopra ricordata, non costituiscono aiuti di Stato, in relazione alle seguenti considerazioni.

Come esplicitato in precedenza, il Comune di Genova, con deliberazione di Consiglio Comunale 29.05.2000, n.64, ha aderito ad ICS *"allo scopo di integrare i servizi di trasporto pubblico [...] con nuovo servizio di trasporto pubblico di elevata qualità di [notevole] valenza [...] e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico da traffico. Con particolare riferimento all'accordo di programma correlato all'iniziativa è previsto che "[...] è compito dello Stato promuovere politiche di sviluppo sostenibile che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente in cui vive ed opera l'uomo, a beneficio delle generazioni presenti e future ..., guidate da un'appropriata azione amministrativa; tra gli obiettivi di un'efficace politica di sviluppo sostenibile rientra la salvaguardia e la protezione*



dell'ambiente dai fenomeni dell'inquinamento, ed in particolare dell'inquinamento atmosferico; ... le politiche europee richiedono agli Stati membri di porre in essere un insieme di coerenti interventi di lotta all'inquinamento [...]".

Per quanto stabilito dall'[art. 106](#) del [Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea](#), in estrema sintesi, [gli Stati membri possono erogare contributi e provvidenze nell'interesse della collettività alla tutela di un bene primario, attuandosi, dunque, un contemperamento tra i principi di concorrenza nel settore dei servizi e di tutela dell'interesse pubblico sempre prevalente.](#)

[Come sopra esposto](#), la finalità dell'iniziativa nel suo complesso si caratterizza per l'obiettivo, europeo e nazionale, di salvaguardia dell'ambiente nella tutela dell'interesse pubblico; inoltre il contemperamento tra principi della concorrenza e perseguimento della finalità non pare risultare in ogni caso di importanza significativa.

§§§

[2.4.2] Piano tariffario e compensazioni economiche Bike Sharing

L'accesso al servizio BS prevede la registrazione da parte dell'utente e l'acquisto di un abbonamento annuale, mentre le tariffe applicate sono commisurate al tempo di utilizzo dello stesso.

Il piano tariffario è stato approvato in sede contrattuale ed esplicitato nella Convenzione in vigore tra Genova Parcheggi SpA ed il Comune di Genova, Cronologico n. 2 del 29 aprile 2011. I medesimi atti contrattuali non prevedono, ad oggi, specifiche compensazione da parte dell'Ente affidante al gestore, a titolo di corrispettivo.

Per quanto riguarda il tema degli aiuti di stato, nel caso specifico del BS si rileva che la società Genova Parcheggi SpA è stata individuata quale soggetto attuatore di attività di sviluppo inerenti il BS stesso nell'ambito di progetti per cui il Comune di Genova è titolare di finanziamenti nazionali ed europei.

In particolare Genova Parcheggi SpA è titolare di contratti per lo sviluppo di attività specifiche:

- a) la convenzione (approvata con Determinazione Dirigenziale 2011-125.3.0.-15) tra il Comune di Genova e Genova Parcheggi SpA – per l'attuazione del programma operativo di dettaglio aggiornato – intervento sviluppo della ciclabilità – in attuazione del "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico", a valere sui finanziamenti di cui all'art. 1 comma 1121 della Legge 30 Dicembre 2006, n. 296 prevede, tra l'altro, all'art.3 quanto segue: *"Il quadro economico complessivo delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione, così come riportato nel POD, prevede un costo totale di € 266.754,00 (IVA 20% inclusa), di cui € 216.754,00 finanziati dal Ministero dell'Ambiente e € 50.000,00 come quota di cofinanziamento a carico del Comune di Genova"*.
- b) nell'ambito della convenzione (approvata con Determinazione Dirigenziale 2013-125.0.0.-36) tra Comune di Genova e Genova Parcheggi SpA per il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia "marittimo" 2007-2013 relativamente al progetto strategico 3i plus (infomobilità interregionale intermodale), le attività relative al bike sharing nell'ambito del Progetto "3i Plus" destinate a Genova Parcheggi S.p.A. sono state quantificate in € 33.500,00 oltre IVA.

Si osserva che, con riferimento ai limiti di valore indicati ad inizio del presente paragrafo 2.4 (punto b)), i fondi di cui ai punti precedenti, da considerarsi distintamente, sono in ogni caso esenti dall'obbligo di notifica.



[3] DICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO

[3.1] Individuazione delle norme di settore regolanti la materia e dei termini e degli obblighi sottesi

Come illustrato nei precedenti paragrafi il CS ed il BS sono assimilabili ad un servizio di interesse generale, nello specifico la norma di settore è la Legge Regionale 7 novembre 2013 n. 33, "Riforme del sistema di trasporto pubblico regionale e locale", che lo definisce quale "[...] servizio complementare del trasporto pubblico di linea [...]".

La stessa norma né altre prevedono particolari adempimenti per le forme di affidamento dei servizi, dunque si ritiene opportuno ricondurre lo stesso alla materia dei servizi pubblici locali.

La complessa evoluzione della normativa sui servizi pubblici, che al momento si concretizza nella mancanza di un provvedimento quadro a livello nazionale, rende obbligatorio far riferimento ai principi di derivazione comunitaria, cosicché le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:

- A) affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art. 30 del D.Lgs 163/2006, nel rispetto dei principi del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (in via generale il TFUE si occupa del tema della concorrenza al Titolo VII [art. 101 – 109] e della disciplina del mercato unico rispettivamente negli artt. 14, 26 e 27 [mercato interno], 28 e 29 [libera circolazione delle merci], 45 – 66 – Titolo IV [libera circolazione di persone, servizi e capitali], 114 , 115 e 118 [riavvicinamento delle legislazioni]);
- B) affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da: punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità Europee 5/2/2008 n. C [2007] 6661 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati (PPPI); Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.05.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n. 1 e parere 18.04.2007, n. 456;
- C) affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art. 4, c. 32, lettera a), del DL 138/2011 e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art. 4, c. 13 del DL 138/2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro/anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal.

§§§

[3.2] Descrizione delle ragioni che hanno indotto il Comune alla scelta del tipo di affidamento



Nel presente paragrafo sono analizzate le ragioni a sostegno dell'opportunità della scelta di affidamento del BS secondo il modello dell'*in-house providing*, e del CS con procedura di evidenza pubblica. Per quanto riguarda il servizio di CS è bene innanzitutto evidenziare come l'evoluzione del numero di abbonati negli anni, riportata nel paragrafo 2.1.1, mostri un deciso gradimento da parte dell'utenza.

A fronte dei buoni risultati raggiunti in termini di efficacia del servizio, è indubbio rilevare come il modello gestionale adottato e l'esperienza della società mista, di cui al paragrafo 2.2.1, non abbiano condotto ad altrettanti soddisfacenti risultati in termini di efficienza ed economicità anche il successivo modello *in house providing*, con svolgimento in capo a società comunale, non consente, per ragioni strutturali e di economie di scala (auspicabilmente da ottenersi con gestioni ed esperienze a livello nazionale) non risulta in grado di supportare l'ulteriore sviluppo con i necessari investimenti e la riconfigurazione del modello di gestione.

Ciò rilevato ed in considerazione del difficile contesto nel settore del trasporto pubblico locale, seppur l'Amministrazione ritenga cruciale il mantenimento di tale servizio quale complementare all'offerta del TPL, si rende in particolare necessario una rivisitazione del modello gestionale ed organizzativo del servizio, il quale richiede rilevanti investimenti e che possa modificare parzialmente la struttura dei costi, resa d'altronde quanto mai onerosa per il mantenimento degli standard di servizio del circuito ICS (soprattutto per quanto attiene le rigide specifiche dei veicoli)

Ulteriore aspetto da analizzare riguarda gli ambiti territoriali di competenza; infatti, la recente evoluzione in materia di affidamento del TPL riguarda la gestione di tali servizi in bacini sovra-comunali, nella caso specifico la nuova Legge Regionale sui trasporti, individua quale bacino ottimale quello corrispondente ai confini regionale.

Restano ferme, inoltre, le valutazioni già espresse per gli altri affidamenti in capo a Genova Parcheggio SpA, in merito agli aspetti di governance. Infatti la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, rispetto alle ulteriori alternative possibili

§§§

[3.3] Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo con riferimento alla specifica modalità di affidamento-

[3.3.1] Affidamento del servizio Bike Sharing a Genova Parcheggio SpA

Con particolare riferimento al BS, la prescelta forma di gestione *in house* (si veda sopra sub 3.1.C) rispetta i requisiti propri dell'affidamento diretto di un servizio pubblico locale ad una società pubblica, che sono quelli individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'ora abrogato art.113, c.5, lettera c) D.Lgs 267/2000 (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, parte prevalente dell'attività svolta in affidamento dei diretto ed in relazione al territorio del Comune socio); successivamente, oltre che la giurisprudenza nazionale, ancora la Corte di giustizia UE ha confermato detti criteri con la sentenza, Sez. II, 17.07.2008 n. C-371/05.

Innanzitutto si rileva che il volume d'affari a conto economico di Genova Parcheggio non evidenzia alcun significativo volume d'affari realizzato al di fuori dell'affidamento diretto delle gestioni comunali e / o fuori dal territorio comunale.

L'affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico *in house* a partecipazione diretta di un solo Comune è certamente di più agevole impostazione e dimostrazione di quanto non avvenga per i soggetti *in house* a partecipazione multi-ente (dove ciascun ente deve esercitare il controllo analogo congiuntamente con gli altri soci).

Mentre la giurisprudenza amministrativa e gli strumenti proprio dell'*in house* multi-ente evidenziano soluzioni assai più articolate e complesse, nel caso della società a partecipazione totale da parte



di un solo ente, come per il caso in esame di Genova Parcheggio, il sussistere dei requisiti di cui sopra è più agevolmente dimostrabile a partire dall'osservazione dello statuto della società.

L'espressione del controllo esercitato dall'Ente sulla società affidataria si rileva a partire dalle previsioni statutarie evidenziate a seguire, dai principi di base di ispirazione dell'approvando contratto di servizio tra Comune e Genova Parcheggio, a cui si associa una costante attività di programmazione e verifica da parte della Direzione comunale competente.

In particolare dallo statuto della società si riporta quanto segue:

- Art. 3 - penultimo capoverso: [I] ricavi [debbono], in misura prevalente, [essere] riferiti alle gestioni affidate in house providing dal Comune di Genova.

- Art. 10: Il Comune di Genova esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, sia attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente Statuto all'Assemblea, sia attraverso l'esercizio, mediante apposita struttura designata nel regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova, di poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nel contratto di servizio e sia attraverso quanto previsto nei regolamenti del Comune di Genova.

Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico – finanziario da parte del Comune di Genova, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune stesso e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate del Comune di Genova.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della Società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati, debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche con riferimento a standard quali – quantitativi, siano conformi al contratto di servizio, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti.

- Art. 11: Fatte salve le attività di rendicontazione già previste nel contratto di servizio, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, riferisce al Comune di Genova, secondo le indicazioni contenute nei regolamenti, mediante relazione scritta almeno due volte l'anno. In particolare, presenta:

» entro il 15 ottobre di ciascun anno, la relazione previsionale aziendale;

» entro il 31 luglio, la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio per il raffronto con i dati previsionali.

- Art. 12: Sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico:

» l'approvazione dei documenti di programmazione e del Piano Industriale, dei piani di investimento, dei piani di assunzione del personale e degli indirizzi in materia di assunzione di personale ed in materia di appalti e concessioni;

» la nomina dell'eventuale amministratore delegato ed attribuzione dei poteri gestionali;

» la contrazione di mutui ed operazioni di finanziamento a medio - lungo termine;

» l'acquisizione e cessione di immobili, forniture, beni e servizi per importi superiori a € 200.000,00 (duecentomila) che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione;

» l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie;

» l'acquisizione di beni e servizi non compresi nei piani di intervento di cui al presente articolo; tale limite può essere derogato qualora, per cause straordinarie e imprevedibili, si renda necessaria la realizzazione di interventi urgenti. In tali ipotesi il Consiglio ne dispone l'acquisizione con obbligo di comunicare immediatamente al Comune di Genova in via d'urgenza e di riferire nel dettaglio nella prima Assemblea dei



soci.

Quando il Consiglio di Amministrazione intenda adottare deliberazioni di cui al comma precedente, il Presidente, o in alternativa l'Amministratore Unico, o l'Amministratore delegato, se nominato, formula una proposta di deliberazione da comunicare al Comune di Genova almeno 30 giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Uffici comunali competenti.

- Art. 13: Il bilancio di esercizio della società, approvato dall'Assemblea entro i termini di legge, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale nonché degli altri documenti illustrativi, deve essere trasmesso al Comune di Genova.
- Art. 14: la società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Genova negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.
- Art. 21: Il Comune di Genova nomina gli Amministratori ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

Per quanto attiene, infine, il Contratto di Servizio, il cui schema è stato approvato con DGC n. 163 del 17 luglio 2014, lo stesso prevede:

- una durata che tenga anche in conto degli eventuali investimenti che Genova Parcheggi sarà tenuta a realizzare nel periodo di regolamentazione;
- che il Comune disporrà di rilevanti prerogative di pianificazione, programmazione, controllo, analisi degli scostamenti, capacità di interventi correttivi ed irrogazione di eventuali sanzioni, a fronte di comprovate inadempienze;
- che a Genova Parcheggi spetteranno da contratto specifici obblighi e responsabilità, con particolare riferimento alla trasmissione sistematica e periodica di informazioni al Comune.

[3.3.2] Affidamento del servizio di Car Sharing

Per quanto concerne il CS, l'affidamento del servizio a mezzo di procedura di evidenza pubblica (si veda sopra sub 3.1.A) è come noto ampiamente previsto dalla normativa nazionale e dai principi comunitari, anche a favorire la concorrenza nei mercati.

Con riferimento alla specifica procedura di affidamento del CS, giove evidenziare che, in termini alquanto originali, la procedura stessa, aperta a tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dimensionali stabiliti negli atti di gara, ha ad oggetto la cessione totale della partecipazione societaria nel precedente gestore interamente pubblico, la cui proprietà diviene quindi da pubblica ad interamente privata. In capo a Genova Car Sharing, la cui partecipazione societaria è interamente detenuta dall'aggiudicatario della procedura, è quindi incardinato l'affidamento del servizio per un numero di anni determinato.

La modalità di affidamento di cui sopra, oltre a garantire piena concorrenza in sé, ha trovato applicazione concreta nella legislazione nazionale con l'originario art.4, c.1, lettera b) DL 95 / 2012 (riferito a fattispecie differenti da quelle in esame ed oggi non più vigente, ma certamente di riferimento a supporto della specifica procedura di evidenza pubblica in questione): *[...] si procede ... all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute [in una società] ... alla contestuale assegnazione del servizio [...]. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.*



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2015-DL-77 DEL 25/03/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ
2015, ART. 1, COMMI 611 E 612.
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEGLI STATUTI DI
"SVILUPPO GENOVA", "AMT" E "SOCIETA' PER CORNIGLIANO."**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

30/03/2015

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 172 0 0	DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-77 DEL 25/03/2015	

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015, ART. 1, COMMI 611 E 612.
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEGLI STATUTI DI "SVILUPPO GENOVA", "AMT" E "SOCIETA' PER CORNIGLIANO."**

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 30 /03 /2015

II

Direttore
Dr.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2015-DL-77 DEL 25/03/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ
2015, ART. 1, COMMI 611 E 612.
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEGLI STATUTI DI
"SVILUPPO GENOVA", "AMT" E "SOCIETA' PER CORNIGLIANO."**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Favorevole.

30/03/2015

Il Dirigente del Settore Contabilità e
Finanza
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2015-DL-77 DEL 25/03/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ
2015, ART. 1, COMMI 611 E 612.
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEGLI STATUTI DI
"SVILUPPO GENOVA" , "AMT" E "SOCIETA' PER CORNIGLIANO."**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

30/03/2015

Il Dirigente del Settore Contabilità e
Finanza
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2015/DL/77 del 25.03.2015 ad oggetto: "Approvazione del piano di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune di Genova ai sensi della legge di stabilità 2015, art. 1, commi 611 e 612. Autorizzazione alla modifica degli statuti di "Sviluppo Genova", AMT" e "Società per Cornigliano".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2015/DL/77 del 25.03.2015 ad oggetto: "Approvazione del piano di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune di Genova ai sensi della legge di stabilità 2015, art. 1, commi 611 e 612 e Autorizzazione alla modifica degli statuti di "Sviluppo Genova", AMT" e "Società per Cornigliano", il collegio osserva quanto segue:

CESSIONE MICROPARTICIPAZIONI NON SIGNIFICATIVE

Si approvano le misure indicate nel piano, e si suggeriscono valutazioni analoghe per Banca Popolare Etica. Inoltre potrebbero essere valorizzate partecipazioni ormai non più strategiche come Metroweb.

RIGENOVA

Si approva lo schema che si consiglia di iniziare ad implementare al più presto in quanto i tempi tecnici dell'operazione di scissione potrebbero far slittare l'effettività della stessa ad una data successiva al 31.12.2015, termine fissato dalla legge per la verifica dell'effettività del piano di riordino

TUNNEL DI GENOVA

Trattasi di società in liquidazione ormai da circa 3 anni che possiede un unico cespite da liquidare e possiede liquidità e titoli per oltre 900.000 euro. Tale società comporta costi in quanto nel 2013 ha sopportato costi per personale per 9.808, a fronte di zero nell'esercizio precedente. Tale personale è stato quindi assunto nell'anno 2013, in una società in

Collegio dei Revisori dei Conti

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048

liquidazione con un unico cespite da dismettere. Non si trova traccia delle motivazioni dell'assunzione né nella relazione del liquidatore né nella nota integrativa.

Il liquidatore percepisce un compenso annuale pari a 10.400 euro ed il collegio sindacale nel suo complesso per 7.455.

Si approva quindi l'operazione volta alla incorporazione della società in altra società, attuando la concentrazione del 100% delle quote non già in capo al Comune quanto in capo alla società che sarà designata quale incorporante per semplificare e sveltire le operazioni che altrimenti rischiano di travalicare il 31.12.2015.

THEMIS

Si approva la liquidazione che si chiede di sveltire quanto più possibile, per rispettare il termine del 31.12.2015.

GRUPPO SPIM

Per la società **TONO**, che ricadrebbe nella previsione di cui alla lettera b) del comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 (società con zero dipendenti) si approva la scelta del mantenimento in quanto le ragioni esposte nel piano appaiono condivisibili soprattutto per il mantenimento della separazione del patrimonio abitativo da quello non abitativo per le conseguenze fiscali e di maggiore snellezza gestionale che ne derivano.

Per la società **NUOVA FOCE SRL**, anch'essa con zero dipendenti non si ravvisano invece le condizioni di cui alla TONO: il patrimonio è infatti costituito da immobili non abitativi, la cui valorizzazione è precipuamente l'oggetto sociale della controllante SPIM. Il mantenimento di tale società contrasta quindi con due linee guida fissate dal comma 611: la lettera b) e c). Si consiglia l'incorporazione in SPIM, operazione resa più semplice dalla circostanza che la controllante ne possiede già il 100%.

SAN BARTOLOMEO. L'operazione è in chiusura, si approva la liquidazione volontaria cercando di accelerare al massimo la procedura.

SGM. Si approva la concentrazione della partecipazione detenuta dal "Gruppo Comune" in un unico soggetto

SVI. Si approva quanto proposto dal piano di rientro, con la chiusura appena risolto il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate

GENOVA CAR SHARING

Si approva quanto esposto nel progetto di riordino; nel caso tuttavia che le procedure di ricerca di un acquirente si prolungassero oltre il 31.12.2015 si ritiene opportuno che l'amministrazione valuti percorsi alternativi.

GRUPPO AMT

AMT PROGETTI Non si può che concordare con lo scioglimento di una società inattiva fin dalla sua costituzione nel 2010

GRUPPO AMIU

In generale il collegio concorda con la prospettiva di coinvolgere un nuovo socio all'interno della compagine sociale anche perché potrebbe essere possibile una esigenza di liquidità di AMIU in quanto la tariffazione dell'imposta all'utenza dello smaltimento per l'anno 2015 si basa sulle cifre di bilancio della società del 2014, che accoglievano solo parzialmente i sovra costi derivanti dalle maggiori necessità di trasporto in conseguenza della chiusura della discarica di Scarpino. La tariffazione 2015 coprirà quindi tali extra costi solo parzialmente, con eventuale recupero nel 2016 ma potrebbe venirsi a creare nel contempo una esigenza di cassa nel corso dell'anno 2015.

La ricerca di una partnership industriale è quindi necessaria, nell'ottica delle difficoltà che la società dovrà affrontare nel prossimo futuro, della razionalizzazione dei costi, dell'efficientamento e della costante ricerca della minimizzazione dell'onere dello smaltimento a carico dell'utenza.

ECOLEGNO

La società opera nella gestione del ciclo integrato della raccolta del legno; la proposta di una cessione della partecipazione è condivisibile mentre l'alternativa della liquidazione "per mutate esigenze organizzative" non chiarisce la natura della mutazione e andrebbe meglio approfondita.

CERJAC

Si approva la sollecita chiusura della liquidazione

ISAB

Non avendo dipendenti ricade nella previsione della lettera b del comma 611. Si approva la messa in liquidazione e la chiusura della società quanto più sollecitamente possibile, in modo da rispettare il limite temporale del 31.12.2015

REFRI

Si approva l'intenzione di dismissione nella speranza che sia praticabile nei termini temporali prescritti.

LIGURIAMBIENTE

La società è in liquidazione dal 2008; si approva l'intenzione di concludere la liquidazione con conseguente cancellazione possibilmente entro il 31.12.2015

QUATTROERRE

La società è in liquidazione dal 2013; si approva l'intenzione di concludere la liquidazione con conseguente cancellazione possibilmente entro il 31.12.2015

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Vi sono alcune partecipazioni, come quella in Bagni Marina ed in farmacie, che si adattano agli stringenti requisiti posti dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni con crescenti difficoltà. Ad avviso del collegio potrebbe valutarsi una dismissione di detta partecipazione.

CONCLUSIONI

Il collegio dei revisori intende indicare ancora una volta la strategicità e al contempo la delicatezza del sistema delle partecipate del Comune di Genova. Alcune fra le società di maggiori dimensioni quali AMT, Fiera di Genova ed in prospettiva AMIU presentano o potrebbero presentare diseconomicità di gestione che a lungo andare potrebbero riflettersi sul bilancio Comunale nel suo complesso. Altre come ASTER dipendono sostanzialmente dai contratti comunali per la propria sopravvivenza. Si raccomanda quindi un ancor più attento monitoraggio dell'andamento delle partecipate al fine di prevenire od arginare le eventuali problematiche che potrebbero sorgere o acquisirsi nel corso del tempo.

Il collegio tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio nulla osta con le avvertenze e le note di cui sopra.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Marzio	Gaio
Dott. Nicola	Fossati
Dott. Fabrizio	Rimassa

(firmato digitalmente)

30 Marzo 2015



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2015-DL-77 DEL 25/03/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ
2015, ART. 1, COMMI 611 E 612.
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEGLI STATUTI DI
"SVILUPPO GENOVA" , "AMT" E "SOCIETA' PER CORNIGLIANO."**

<p align="center">PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

30/03/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]